Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 25 settembre — Numero 228

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1920 e prezzi di vendita dei relativi atti in fogli sciolti.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla **Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti** pel prossimo **anno 1920** sono stabiliti in lire trenta, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni e loro impiegati e in lire trentadue, comprese pure le spese di posta, per i privati.

Per i non abbonati, il prezzo dell'intera annata della Raccolta stessa è di lire trentaquattro.

Il prezzo di acquisto di ogni volume, qualora ne sia disponibile la vendita separata, è fissato indistintamente in lire sei.

Saranno infine venduti al prezzo di lire 0,25 per foglio di sedici pagine o frazione di foglio, gli atti di Governo in foglio sciolto, nonchè le puntate della Raccolta suddetta.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta o l'acquisto di atti, come pure i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno, via Giulia, num. 52 (quartiere 16) in Roma.*

All'importo di ciascuna cartolina-vaglia, dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a)* della tariffa, allegato *A)* del testo unico, approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e del decreto-legge Luogotenenziale num. 1134, del 1918; e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri centesimi dieci per la relativa marca da bollo ai termini del predetto decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134, del 1918.

Si avverte che il 4° ed il 5° volume o gli indici della raccolta del 1918 non sono stati, per esigenze tipografiche, ancora stampati. Essi verranno spediti, man mano che saranno disponibili, agli aventi diritto.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

Il numero 1058 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e gli Istituti di previdenza;

Veduti i Nostri decreti 27 agosto 1916, n. 1151 e 7 gennaio 1917, n. 295, che approvano i regolamenti relativi alla parte seconda, del libro II e al libro III del predetto testo unico, e considerato che è rimasto da emanare il regolamento relativo al libro I e alla parte prima, del libro II, dello stesso testo unico;

Veduto l'art. 19, libro II, parte prima del detto testo unico, col quale è demandato al regolamento di stabilire le norme relative all'effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi;

Veduti i Nostri decreti 10 agosto 1916, n. 1054 e 18 febbraio 1917, n. 328;

Veduti i regolamenti approvati coi RR. decreti 9 dicembre 1875, n. 2802 (modificati coi RR. decreti 4 novembre 1891, n. 667 e 25 settembre 1895, n. 600), 26 novembre 1896, n. 510, 31 dicembre 1899, n. 505 e 5 luglio 1908, n. 471, e ritenuta l'opportunità di modificare talune disposizioni dei regolamenti stessi e di provvedere al loro coordinamento col nuovo testo unico suindicato del 2 gennaio 1913, n. 453;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'esecuzione del testo unico di leggi (libro I e parte I del libro II) di cui al R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

LIBRO I.

Dell'Amministrazione in generale.

CAPO I.

Ordinamento e personale.

Art. 1.

L'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è posta sotto la guarentigia dello Stato e la dipendenza del ministro del tesoro. Essa ha patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato e comprende due Direzioni generali, una della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, l'altra degli Istituti di previdenza, entrambe alla dipendenza di un amministratore generale.

Art. 2.

Il personale dell'Amministrazione è determinato da apposito ruolo e fa parte di quello del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'Amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza presiede il Consiglio permanente di amministrazione, e sopraintende all'andamento generale dei servizi affidati alle due Direzioni generali. In caso di assenza o impedimento l'amministratore generale è sostituito dai direttori generali, ciascuno rispettivamente per quanto riguarda i propri servizi e il proprio personale.

Art. 4.

I direttori generali hanno, ciascuno, la rappresentanza legale della propria Direzione generale e la diretta responsabilità dei servizi ad essa assegnati; in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai rispettivi ispettori generali.

Art. 5.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti provvede a tutti i servizi della Cassa medesima, delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, ed esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e delle Delegazioni del tesoro, che per i relativi servizi sono poste sotto la sua dipendenza.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti ha la gestione di tutti i fondi raccolti tanto dal servizio dei depositi quanto dagli altri servizi, che in modo obbligatorio o facoltativo le sono affidati dalle leggi, dai regolamenti o da speciali disposizioni.

Art. 6.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza provvede ai propri servizi direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e delle Delegazioni del tesoro, le quali, per quanto si attiene a tali servizi, sono poste sotto la sua dipendenza. In quanto sia previsto dalle leggi o dai regolamenti relativi ai detti servizi o sia altrimenti necessario, il direttore generale si vale anche del concorso di altri pubblici uffici, indirizzandone e controllandone l'operato.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza amministra il patrimonio di ciascuno degli Istituti affidatile per legge e provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi degli iscritti e degli enti, nonchè alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti stessi, delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 7.

Le funzioni di cassiere dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono disimpegnate dal tesoriere centrale del Regno e l'Ufficio di controllo presso la tesoreria centrale vi esercita le proprie attribuzioni.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale e le rispettive Delegazioni del tesoro esercitano le loro incombenze anche in servizio dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 8.

Le funzioni di economo-cassiere per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione stessa, designato dal-

l'amministratore generale, con l'obbligo di prestare una cauzione da determinarsi secondo le norme stabilite nell'art. 229 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

La Corte dei conti esercita il riscontro mediante appositi uffici istituiti presso ciascuna delle due Direzioni generali in conformità delle norme da essa stabilite d'accordo con l'Amministrazione.

CAPO II.

Consiglio permanente di amministrazione.

Art. 10.

L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è assistita da un Consiglio permanente di amministrazione, costituito da un presidente nella persona dell'amministratore generale, dal direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e dal direttore generale degli Istituti di previdenza, membri di diritto, da cinque rappresentanti del Ministero del tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, delle poste, dei telegrafi e telefoni, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti, e dell'industria, commercio e lavoro.

I rappresentanti dei Ministeri suddetti durano in carica tre anni e debbono ad ogni scadenza essere sostituiti o confermati.

Il Consiglio delibera:

a) sugli stati di previsione delle spese di amministrazione;

b) sui rendiconti annuali;

c) sul saggio d'interesse da corrispondersi su ciascuna categoria di depositi, tanto per quelli amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, quanto per quelli amministrati dalle Casse postali di risparmio;

d) sul saggio d'interesse da percepirsi su ciascuna categoria di prestiti da concedersi;

e) sulle domande dei prestiti e sugli altri impieghi di fondi;

f) sulle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di chiedere a' termini dell'art. 67, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

g) sul conferimento degli assegni di riposo da parte dei vari Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza;

h) sulla decadenza dai benefici della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari comminata nel primo comma dell'art. 11, parte terza del libro III, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

i) sui premi di cui al 1° comma dell'art. 31 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (parte 1ª libro II);

l) sui progetti di transazione che impegnino l'Amministrazione.

Il Consiglio può inoltre essere chiamato a dare il suo avviso sugli schemi di leggi, regolamenti e istruzioni, sul condono di multe applicate agli agenti della riscossione, e su ogni altro affare per il quale l'amministratore generale ne riconosca la opportunità.

Art. 11.

Il Consiglio è convocato dal presidente mediante apposito invito ai singoli consiglieri e comunicazione dell'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento dell'amministratore generale la presidenza è tenuta dal consigliere più anziano.

Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 12.

Per ogni affare sul quale il Consiglio deve decidere o pronunziarsi il presidente delega a relatore un consigliere, il quale compila inoltre la deliberazione o il parere del Consiglio da trascrivere nel verbale della seduta.

Art. 13.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti ed in caso di parità di suffragi il voto del presidente ha la preponderanza.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Di ogni deliberazione o parere emesso dal Consiglio viene rimessa copia, a cura del segretario, all'Ufficio che lo ha provocato od al quale spetta di provvedere.

Su proposta dell'amministratore generale il Consiglio nomina di triennio in triennio i suoi segretari, scegliendoli tra i funzionari delle due Direzioni generali dell'Amministrazione.

CAPO III.

Commissione di vigilanza.

Art. 14.

L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una Commissione, le cui attribuzioni sono contenute nel testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

La Commissione di vigilanza è composta:

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere;

di tre consiglieri di Stato a nomina del presidente del Consiglio di Stato;

di un consigliere della Corte dei conti a nomina del presidente della medesima.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il suo presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e legislature i senatori e i deputati continueranno a fare parte della Commissione fino a nuova elezione.

La Commissione, per la trattazione di affari di speciale importanza o riservatezza, nominerà un segretario nel proprio seno, e per ogni altra funzione di segreteria si varrà dell'opera di uno o più impiegati dell'Amministrazione, di grado e attitudini idonee, a scelta del presidente della Commissione stessa.

Art. 15.

Ogni anno l'amministratore generale presenta alla Commissione di vigilanza una relazione sulla gestione dell'anno precedente, mettendo in evidenza lo stato attivo e passivo finale e tutto ciò che possa occorrere a darne esatta contezza per la compilazione della relazione che la Commissione stessa deve presentare al Parlamento, giusta l'ultimo comma dell'art. 4, libro 1°, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 16.

La Commissione di vigilanza può procedere, per mezzo di uno o più dei suoi componenti, o disporre che si proceda a tutte le verificazioni che reputi necessarie.

CAPO IV.

Contabilità e spese di amministrazione.

Art. 17.

Per ogni gestione od Istituto è tenuta una separata contabilità le cui risultanze sono comprese nel rendiconto annuale.

I conti sono compilati ad anno solare.

Alla fine di ogni semestre viene compilata la situazione patrimoniale e contabile di ciascuna gestione o Istituto, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 18.

Un bilancio di previsione delle spese di amministrazione è compilato per ciascuna delle aziende affidate alle due Direzioni generali, e, corredato della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione, viene presentato alla Commissione di vigilanza entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Le spese sono ripartite in capitoli secondo la loro varia natura ed i capitoli, ove occorra, in articoli.

Detti bilanci, corredati del parere del Consiglio di amministrazione e di quello della Commissione di vigilanza, devono riportare l'approvazione del ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Ove in qualunque epoca occorrano variazioni al bilancio già approvato, sarà seguito lo stesso procedimento.

Art. 19.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi del personale di ruolo dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e gli altri concorsi di spesa fissati per il servizio di cassa e per il controllo della Corte dei conti, non che per i servizi disimpegnati dagli uffici provinciali per conto dell'Amministrazione stessa, sono rimborsati al tesoro dello Stato mediante il versamento, in due rate semestrali, della corrispondente annualità da inscriversi nel bilancio di previsione.

In detti bilanci, all'ammontare degli stipendi è aggiunta una quota, da versarsi nel modo anzidetto al tesoro dello Stato, per aliquota della spesa per gli assegni di riposo agli impiegati che prestano servizio presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 20.

Il conto consuntivo delle spese di amministrazione è compreso nel rendiconto generale dell'esercizio, che è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente entro il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio e trasmesso alla Commissione di vigilanza insieme alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 21.

Allorchè dai conti consuntivi delle spese di amministrazione risultino sugli stanziamenti del bilancio delle somme non impegnate, queste vengono portate in economia.

Le somme impegnate si trasportano invece al nuovo esercizio in conto residui.

Art. 22.

Il tesoriere centrale in unione al controllore capo rende annualmente il conto giudiziale:

a) dei depositi antichi e nuovi in effetti pubblici, dei bollettari per le dichiarazioni di ricevuta di effetti pubblici e del movimento dei libretti di assegni per depositi volontari in rendita consolidata al portatore;

b) dei titoli di debito pubblico e di quelli riguardanti la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli altri valori diversi di spettanza delle varie gestioni e dei servizi speciali dell'Amministrazione;

c) delle riscossioni e dei pagamenti fatti per conto dell'Amministrazione e dei bollettari per le dichiarazioni di versamenti in numerario.

Art. 23.

La Banca d'Italia per le sezioni di R. tesoreria provinciale, e partitamente per ciascuna di esse, rende annualmente il conto giudiziale:

a) dei depositi in effetti pubblici di ragione della Cassa depositi e prestiti amministrati dalle rispettive Intendenze di finanza e dei bollettari per le dichiarazioni di ricevuta dei depositi in effetti pubblici e per quelle di versamento delle rate di annualità di prestiti, nonchè per il movimento dei libretti di assegni per i depositi volontari in rendita consolidata al portatore;

b) del maneggio per conto dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di titoli non appartenenti ai depositi amministrati dalle rispettive Intendenze e dei relativi bollettari;

c) del servizio di riscossione dei contributi, partitamente per ciascuno degli Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è contrario alle leggi che regolano l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e di cui non è fatta speciale menzione nel presente regolamento, saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme e le disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato.

LIBRO II.

Della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

TITOLO I.

Della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

SEZIONE PRIMA.

Servizio dei depositi.

CAPO I.

Depositi e loro classificazione

Art. 25.

Si effettuano presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i depositi che debbono farsi nella provincia di Roma e presso le Intendenze di finanza quelli da farsi nelle altre Provincie.

Gli intendenti di finanza hanno la rappresentanza legale della Cassa dei depositi e prestiti nella gestione dei depositi che sono da loro amministrati.

Art. 26.

I depositi che si eseguono nella Cassa dei depositi e prestiti, sia in numerario che in effetti pubblici, si distinguono in volontari ed obbligatori.

Art. 27.

Sono depositi volontari quelli in numerario che si effettuano senza alcun vincolo al solo scopo d'impiego di capitale per averne un frutto, e possono essere fatti anche a favore di persone non aventi la libera disponibilità delle loro sostanze.

A' termini dell'art. 6, libro II, parte 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono ammessi, ad esclusivo scopo di custodia, anche depositi volontari di titoli al portatore dei consolidati italiani.

Art. 28.

Sono obbligatori tutti i depositi, prescritti da leggi, da regolamenti o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria od amministrativa, o che vengono eseguiti in dipendenza o in contemplazione di un vincolo qualsiasi, o che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

Essi si suddividono nelle seguenti quattro categorie:

a) cauzionali, quelli fatti a garanzia dello Stato, delle provincie, dei Comuni o di altri enti morali o Istituti pubblici, o del pubblico in genere;

b) amministrativi, quelli per indennità di espropriazione a causa di pubblica utilità, o che vengono fatti od ordinati da una pubblica Amministrazione, o che per qualsivoglia motivo non possano essere restituiti senza il consenso dell'Amministrazione stessa;

c) giudiziari, quelli ordinati dall'autorità giudiziaria, o la cui proprietà sia giudizialmente contestata, od affetti da altro vincolo non contemplato nelle precedenti due categorie;

d) di affrancazione, quelli effettuati a favore di enti morali in dipendenza di affrancazione di prestazioni loro dovute, quando non sia possibile investire il corrispondente capitale in rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico.

Art. 29.

Le autorità giudiziarie e le autorità amministrative debbono vigilare a che tutte le somme ricevute a titolo di deposito dai pubblici ufficiali, funzionari od agenti di qualsiasi specie posti sotto la loro giurisdizione, sorveglianza od altra dipendenza siano versate nella Cassa dei depositi e prestiti a' termini e per gli effetti dell'art. 8, libro 2°, parte 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Le autorità medesime informano l'Amministrazione intorno agli ordini che emanano per l'eseguimento dei depositi.

CAPO II.

Effettuazione dei depositi.

Art. 30.

Ogni deposito dev'essere preceduto da una dichiarazione firmata contenente le seguenti indicazioni:

1° il nome, cognome, nome del padre e domicilio di chi opera il deposito;

2° se il deposito si faccia per conto proprio o per conto di altra persona od ente, indicando, nel secondo caso, il nome, cognome, nome del padre e domicilio della persona o la denominazione precisa dell'ente, la sua natura giuridica e la sua sede;

3° l'ammontare del deposito;

4° la persona od ente, con le specificazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2, cui appartengono le somme o gli effetti pubblici che si depositano.

Quando il deposito non sia puramente volontario e fatto a solo scopo d'impiego di fondi o di custodia di titoli propri da chi abbia piena capacità giuridica, si deve inoltre indicare la causale e la provenienza di esso, i carichi che vi sono inerenti e le condizioni cui è soggetta la restituzione del capitale o dei titoli ed il pagamento dei relativi frutti.

Per i depositi di cauzione di contabili si deve, di regola, accennare se la cauzione abbia ad essere ristretta all'impiego attuale o si voglia estesa a qualunque altro dipendente dalla stessa Amministrazione, e, per i contabili già in funzioni, se debba avere o meno effetto retroattivo.

Quando il vincolo gravante il deposito si estenda anche agli interessi, occorre farne speciale menzione nella dichiarazione.

Art. 31.

Per i depositi di effetti pubblici e degli altri titoli contemplati dall'art. 2, libro 2°, parte prima, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo precedente, la dichiarazione deve contenere:

a) quanto ai titoli al portatore:

la quantità di essi; e per ogni titolo la qualità, il numero d'iscrizione, la rendita annua, il capitale nominale, la decorrenza degli interessi e il numero delle cedole annesse;

b) quanto ai titoli nominativi o misti:

la quantità di essi; e per ciascun titolo la qualità, il numero di iscrizione, la rendita annua, il capitale nominale, l'intestazione, le annotazioni ed i vincoli se ve ne sono, la decorrenza della prima rata da riscuotersi sul medesimo, e, per i titoli misti, il numero delle cedole annesse;

c) quanto alle monete da restituirsi nelle identiche specie:

le caratteristiche che contraddistinguono ciascuna moneta o ciascun gruppo di monete simili;

la chiara ed esplicita richiesta alla Cassa di accettare ed iscrivere il deposito non come numerario, ma come effetti pubblici infruttiferi, soggetti alla tassa di custodia, se dovuta, e da restituirsi nella medesima specie.

Art. 32.

Insieme alla dichiarazione di deposito si devono anche esibire, in forma legale, tutti quei documenti che, a giudizio dell'Amministrazione, servono a giustificare e chiarire la causa e lo scopo del deposito e a stabilire gli obblighi che la Cassa assume con l'accettazione di esso.

Art. 33.

Per i depositi obbligatorî la Cassa non è tenuta a riconoscere la validità e la sufficienza del deposito, spettando alla persona o all'ente nel cui interesse è eseguito il deposito di assicurarsi che lo ammontare del numerario o la quantità, la specie e la valutazione degli effetti pubblici depositati corrispondano agli obblighi del depositante.

Art. 34.

Gli effetti pubblici per cauzione debbono essere corredati delle cedole non ancora scadute.

Per i titoli, riguardo ai quali la consegna delle nuove serie di cedole debba aver luogo contro restituzione degli appositi *talons* o recapiti, anche questi debbono essere depositati.

Di regola il deposito di titoli nominativi a scopo di cauzione non è ammesso, salvo che si tratti di buoni del tesoro o di depositi fatti in esecuzione dell'art. 145 del Codice di commercio o dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e salvo quei casi in cui, previa motivata favorevole deliberazione del Consiglio d'amministrazione, ne sia data l'autorizzazione.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare la dichiarazione di deposito alla Direzione generale od all'Intendenza di finanza, le quali, riconosciuta la regolarità di essa e dei documenti allegati, rilasciano l'ordine rispettivamente al tesoriere centrale o alla sezione di R. tesoreria provinciale per l'esazione del numerario o pel ricevimento dei titoli.

Art. 36.

Per ogni deposito in numerario è rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla Direzione generale una corrispondente quietanza, e dalle sezioni di tesoreria alle Intendenze di finanza un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, ed una dichiarazione constatante l'avvenuta emissione del vaglia stesso.

Per ogni deposito in effetti pubblici è ugualmente rilasciata e consegnata dal tesoriere centrale alla Direzione generale, e dalle sezioni di tesoreria alle Intendenze di finanza, una ricevuta descrittiva di tutti i titoli.

La quietanza, il vaglia del tesoro con la relativa dichiarazione e la ricevuta di cui sopra devono essere muniti del visto del controllore o del delegato del tesoro.

Il tesoriere centrale e le sezioni di tesoreria rilasciano inoltre ai depositanti, munita del visto del controllore o del delegato del tesoro, una dichiarazione provvisoria dell'emessa quietanza, o vaglia, o ricevuta. Nella dichiarazione provvisoria di emessa ricevuta deve sempre indicarsi la natura e la specie degli effetti pubblici depositati.

Art. 37.

All'appoggio della quietanza o della dichiarazione di emissione del vaglia del tesoro per il numerario, e della ricevuta per gli effetti pubblici, ed in corrispondenza alla relativa dichiarazione ed ai documenti allegativi ha luogo l'iscrizione del deposito nei registri della Direzione generale o delle Intendenze e l'emissione della polizza.

Pei depositi in numerario che si effettuano presso le Intendenze di finanza queste, ricevuti i vaglia dalle Delegazioni del tesoro, devono inviarli immediatamente alla Direzione generale per la riscossione.

Art. 38.

Per ogni deposito viene aperto un conto individuale di debito e credito ed emessa una polizza la quale, oltre le indicazioni prescritte per le dichiarazioni, deve contenere:

a) pei depositi in numerario, la data del versamento, la categoria cui è stato assegnato il deposito e la decorrenza degli interessi per quelli fruttiferi;

b) pei depositi in effetti pubblici, la data del ricevimento dei titoli, la categoria cui è stato assegnato il deposito, il capitale nominale e la rendita annua di ciascun titolo, con la rispettiva decorrenza e l'ammontare annuo della tassa di custodia, se dovuta;

c) pei depositi in monete da restituirsi nelle identiche specie, la data del ricevimento, la categoria cui è stato assegnato il deposito, l'indicazione che il deposito non produce interessi e deve restituirsi nelle stesse specie depositate e l'ammontare annuo della tassa di custodia, se dovuta.

Art. 39.

Le polizze di deposito sono firmate dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistate dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emesse dalla Direzione generale, e dall'intendente e dal ragioniere capo, se emesse dalle Intendenze di finanza.

La polizza viene consegnata al depositante contro ritiro della dichiarazione provvisoria.

Art. 40.

La polizza di deposito non ha altro valore che quello di servire di prova dell'avvenuta effettuazione del deposito. La sua esistenza presso il depositante od altri non costituisce nè prova nè presunzione che il deposito rimanga tuttora vigente presso la Cassa dei depositi e prestiti, nè che il suo stato, quale risulta dalla polizza stessa, sia rimasto invariato.

Art. 41.

L'Amministrazione non rilascia duplicati nè copie delle polizze emesse; però, sulla richiesta ed a spese di chi dimostri di avere legittimo interesse a conoscere lo stato attuale di un deposito, gliene rilascia analoga dichiarazione.

Tale dichiarazione, munita del bollo d'ufficio, deve essere firmata dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria, se trattasi di deposito iscritto presso la Direzione generale, o dall'intendente e dal ragioniere capo, se trattasi di deposito iscritto presso le Intendenze di finanza.

CAPO III.

Interessi sui depositi in numerario.

Art. 42.

La ragione dell'interesse da corrispondersi su ciascuna categoria di depositi in numerario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno è stabilita dal ministro del tesoro entro il mese di dicembre dell'anno precedente, su proposta dell'amministratore generale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione di vigilanza.

Nel caso di variazione della ragione dell'interesse da un anno all'altro, il nuovo saggio si applica anche alle somme precedentemente depositate.

Art. 43.

Gl'interessi sui depositi in numerario sono liquidati a semestri maturati e scadono il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.

Semprechè non siano stati notificati all'Amministrazione atti di impedimento, sono esigibili alle dette scadenze, gli interessi dei depositi volontari e quelli dei depositi obbligatori il cui vincolo affetti unicamente il capitale depositato. Quando però l'interesse semestrale sul deposito è inferiore a lire 10, il pagamento viene effettuato annualmente alla scadenza del 1° gennaio, a meno che il depositante faccia domanda per il pagamento semestrale.

Gli interessi degli altri depositi e quelli non esigibili a causa di impedimento vengono accreditati al conto corrente e corrisposti soltanto in occasione della restituzione del capitale, salvo sia altrimenti disposto dall'autorità competente o consti del consenso delle parti interessate.

Art. 44.

Al pagamento od accreditamento degli interessi si provvede dalla Direzione generale e dalle Intendenze di finanza, ciascuna per i depositi inscritti nei propri registri.

Art. 45.

Non sono fruttiferi d'interessi i depositi in numerario di somma inferiore a L. 200.

Sono parimenti infruttiferi i depositi cumulativi costituiti da un insieme di quote il cui singolo importo non raggiunga L. 200.

Art. 46.

L'interesse sulle somme depositate incomincia a decorrere dal trentunesimo giorno dopo quello del versamento. Nello stabilire siffatta decorrenza i mesi saranno computati secondo il numero effettivo dei giorni dai quali sono costituiti.

Se il deposito viene eseguito per mezzo di mandato di Amministrazione centrale, si considera come data del versamento quella di arrivo alla Direzione generale od alle Intendenze di finanza della copia del mandato rilasciata dal controllore centrale o dal delegato del tesoro; se per mezzo di mandato emesso dallo stesso ufficio che deve iscrivere a deposito la somma, si considera come data del versamento quella di emissione del mandato; se per mezzo di vaglia del tesoro o vaglia postale, si considera come data del versamento quella dell'arrivo del vaglia alla Direzione generale od alla Intendenza di finanza.

Art. 47.

L'interesse sulle somme depositate cessa dalla data di emissione del mandato per la restituzione delle somme stesse, e, quando trattisi di restituzione parziale, cessa pure dalla stessa data sul residuale deposito, se questo, per effetto dell'eseguito pagamento, rimanga ridotto a somma capitale inferiore a L. 200.

L'interessato che non riscuote il detto mandato non ha diritto a ulteriori interessi.

CAPO IV.

Interessi ed altri proventi sugli effetti pubblici depositati. — Tassa di custodia.

Art. 48.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, riguardo ai titoli emessi o garantiti dallo Stato presso la medesima depositati, cura la riscossione, mediante ordine al tesoriere centrale o provinciale, delle rendite, degli interessi ed altri proventi che essi producono, nonchè dei rimborsi dei premi od altre somme che sui medesimi possano per scadenza, per sorteggi od altrimenti essere dovute, ogni qualvolta tali riscossioni si possano fare nella città in cui ha sede l'ufficio depositario del titolo e sulla semplice presentazione del titolo stesso o delle relative cedole, vaglia od altri recapiti.

Delle somme riscosse a titolo di rendite, interessi od altri proventi della stessa natura, l'Amministrazione dà credito al conto del deposito cui i titoli appartengono; di quelle riscosse a titolo di rimborso, di premio o di altri simili proventi che debbano seguire la stessa sorte del capitale, effettua, entro tre mesi dal giorno in cui le somme stesse divennero esigibili, nuovo deposito in numerario, intestato e vincolato come il deposito originario, e reintegra quest'ultimo dei titoli non interamente estinti.

Art. 49.

Per gli altri effetti pubblici non contemplati nel precedente articolo, come per tutti quelli sui quali le riscossioni, i rinnovi e le altre operazioni di cui all'articolo stesso non possano farsi nel modo ivi indicato, se gli effetti pubblici depositati o le relative cedole, vaglia od altri recapiti non possano liberamente consegnarsi agli aventi diritto, è a carico di questi il provvedere che per consenso degli interessati ed, occorrendo, con provvedimento dell'autorità competente, sia nominata una persona incaricata di ritirare i titoli o i relativi accessori per riscuotere le somme sui medesimi dovute ed effettuarne, secondo la loro diversa natura e giusta quanto è indicato nel secondo comma del precedente articolo, il versamento al conto dell'originario deposito, oppure nuovo deposito in numerario, intestato e vincolato come quello originario, rinnovare i titoli non estinti e compiere quant'altro possa occorrere per la loro conservazione, per poi reintegrarli al deposito di cui facevano parte.

Art. 50.

Pei depositi cui si riferisce il precedente articolo è a carico degli interessati il fare verso il tesoro, l'Amministrazione del debito pubblico, le Società ed altri stabilimenti da cui furono emessi i titoli, gli atti opportuni per interrompere le prescrizioni che riguardo ai medesimi potessero verificarsi.

Art. 51.

Quando i proventi degli effetti pubblici depositati possano corrispondersi agli aventi diritto a norma del precedente art. 43, l'Amministrazione emette apposito mandato nei casi previsti dall'art. 48 e negli altri casi emette ordine al tesoriere per la consegna alle rispettive scadenze delle cedole, vaglia od altri recapiti.

Analogamente a quanto dispone, per gli interessi sui depositi in numerario, il secondo comma del citato art. 43, e salvo che il depositante non richieda altrimenti, anche per il pagamento degli in-

teressi, sugli effetti pubblici l'Amministrazione emette un solo mandato complessivo all'ultima scadenza di ogni anno, quando l'importo dell'interesse semestrale o trimestrale è inferiore a L. 10. Emette invece alle singole scadenze gli ordini di consegna delle cedole od altri recapiti, qualunque sia il loro importo; ma in nessun caso i mandati o gli ordini possono emettersi con data anteriore al giorno in cui si maturano gl'interessi od altri proventi sugli effetti pubblici.

Art. 52.

La tassa di custodia dovuta sul deposito di effetti pubblici o di monete da restituirsi nelle identiche specie si computa ad anno solare e per l'intiera annata, in qualunque epoca di essa si effettui o si restituisca il deposito, e viene addebitata nel rispettivo conto.

Non si fa luogo però ad addebitamento di tassa per l'anno successivo a quello in cui è presentata la domanda di restituzione del deposito:

a) quando l'ordine di restituzione sia inviato in tesoreria nel mese di dicembre e i titoli vengano ritirati entro il gennaio successivo;

b) quando l'ordine di restituzione sia inviato in tesoreria nel mese di gennaio senza che il ritardo sia imputabile agli interessati, e purchè questi ritirino i titoli entro il febbraio successivo.

Art. 53.

Agli effetti della tassa di custodia il valore dei titoli è determinato secondo il capitale nominale che essi rappresentano; e per le monete da restituirsi nelle identiche specie il valore nominale è dato dal loro ragguaglio in moneta italiana.

Art. 54.

Il pagamento della tassa di custodia sui depositi dei titoli può anticiparsi dal depositante; in caso diverso essa è prelevata sulla prima riscossione che l'Amministrazione eseguisce in ogni anno delle rendite, interessi od altri proventi maturati sui titoli depositati, ovvero è riscossa all'atto della consegna a chi di diritto, dei titoli, o delle cedole od altri recapiti relativi ai medesimi.

Se per qualunque motivo tutta o parte della tassa dovuta non sia stata riscossa nei modi predetti prima che abbia luogo la restituzione del deposito, ne è curata l'esazione all'atto della restituzione medesima.

Art. 55.

Quando gli effetti pubblici o le monete esistenti in deposito non offrano sufficiente garanzia per il recupero della tassa di custodia, sia per difetto di valore commerciale o intrinseco, sia per il soverchio addebitamento dipendente dalla tassa medesima, l'Amministrazione potrà richiedere adeguata sicurtà e, non ottenendola entro un mese di tempo dalla richiesta alla parte, procedere alla realizzazione dei titoli o delle monete, salvo avviso almeno quindici giorni prima alla persona o all'ente a cui favore trovasi eventualmente vincolato il deposito, non che al titolare del deposito stesso.

CAPO V.

Depositi volontari in titoli al portatore di rendita consolidata.

Art. 56.

Ai depositi volontari di titoli al portatore di rendita consolidata autorizzati dall'art. 6, parte I, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili le disposizioni regolamentari vigenti per gli altri depositi, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 57.

Ciascun deposito non può contenere che titoli di un solo tipo di rendita consolidata. I titoli devono avere il godimento in corso.

Art. 58.

Ciascun deposito volontario di rendita consolidata al portatore deve essere costituito da cartelle della rendita netta complessiva non inferiore a L. 1000 e non superiore a L. 100.000.

Nel limite massimo non è compreso l'aumento dei titoli occasionato dall'impiego di cui al seguente art. 63 delle rate di interessi sul deposito originario.

Art. 59.

I depositi debbono essere preceduti dalla dichiarazione stabilita dall'art. 30 del presente regolamento.

Quelli fatti in Roma sono amministrati direttamente dalla Direzione generale e quelli eseguiti negli altri capoluoghi di Provincia sono amministrati dalle Intendenze di finanza e tanto l'una quanto le altre rilasciano le relative polizze.

La custodia dei depositi è affidata rispettivamente alla tesoreria centrale e alle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Tutte le operazioni di entrata relative a questi depositi sono autorizzate colle norme stabilite per gli altri, mediante ordini al tesoriere centrale e alle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Tutte le operazioni di uscita, meno quella dipendente dal reimpiego dei frutti di cui all'art. 63, sono autorizzate rispettivamente dalla Direzione generale e dalle Intendenze di finanza, mediante ordinativi stesi sui *polizzini di avviso* staccati da *libretti di assegni*, dei quali saranno a cura dell'Amministrazione muniti i depositanti.

Art. 60.

Nei giorni che intercedono tra il 25 e l'ultimo del mese precedente le scadenze di ciascuna rata d'interessi, non si ricevono in deposito né si restituiscono i titoli rispettivi.

Nel detto periodo di cinque giorni la tesoreria centrale e le sezioni di R. tesoreria provinciale provvedono allo stacco delle cedole dei titoli relativi in deposito e ne fanno la riscossione nel primo giorno della scadenza.

Le sezioni di R. tesoreria, eseguita la riscossione delle cedole, rilasciano immediatamente e consegnano alle Intendenze di finanza per l'invio alla Direzione generale della Cassa depositi un vaglia del tesoro corrispondente all'importo delle cedole riscosse.

Art. 61.

Il titolare del deposito, che vuol ritirare l'importo totale o parziale dei frutti della rendita depositata, rimette alla Direzione generale o all'Intendenza di finanza competente, entro il decimo giorno da quello della scadenza di ciascuna rata di interessi, un *polizzino d'avviso* da lui firmato e da staccarsi dal *libretto d'assegno*.

Il titolare del deposito può rilasciare delega ad altra persona pel ritiro dei frutti sullo stesso *polizzino di avviso*, ma in questo caso la sua firma dev'essere autenticata da notaio entro 10 giorni da quello della scadenza, ed a forma dell'art. 1323 del Codice civile.

Art. 62.

La Direzione generale e le Intendenze di finanza, eseguita la riscossione delle cedole, ne fanno l'accreditamento ai singoli conti individuali, addebitandovi la tassa di custodia e il compenso di cui ai seguenti articoli 74 e 75.

Sul *polizzino* ricevuto dal titolare del deposito si stende l'ordine che tiene luogo del mandato di pagamento e, previo addebitamento sul conto individuale della somma richiesta, il *polizzino* è rimesso rispettivamente alla tesoreria centrale e alle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Il titolare del deposito, o chi per esso, riscuote dalla sezione di R. tesoreria la somma mediante consegna dell'*assegno* corrispondente al *polizzino* suddetto, l'uno e l'altro firmati in precedenza dal titolare del deposito e staccati dallo stesso foglio del *libretto*.

Il pagamento deve effettuarsi previo riscontro del *polizzino* coll'*assegno* sia nella firma che nella linea di separazione. L'*assegno* è quietanzato dal percipiente, e portato in contabilità allegato al *polizzino*.

Art. 63.

Le somme provenienti dalla riscossione delle rate d'interessi maturate sui titoli in deposito che nel termine utile dei 10 giorni stabilito dall'art. 6, parte 1ª, libro 2°, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non siano state richieste col *polizzino* di cui al prece-

dente art. 61, vengono impiegate in cartello di consolidato del tipo stesso del deposito originario cui sono portate a cumulo.

Qualora il titolare del deposito domandasse che il rinvestimento dei frutti della rendita depositata abbia luogo in titoli di consolidato di tipo differente da quelli costituenti il deposito originario, la domanda può essere assecondata se i frutti medesimi siano sufficienti ad acquistare un importo di rendita non inferiore al minimo stabilito coll'art. 58.

In questo caso pei detti titoli deve inscriversi un nuovo deposito.

Art. 64.

Il rinvestimento in rendita di parte o della totalità dei frutti dei titoli depositati si esegue a cura della Direzione generale, tanto per i depositi da essa direttamente amministrati, quanto per gli altri inscritti presso le Intendenze di finanza. Tale reimpiego si fa con le somme rimaste disponibili per ciascun deposito, al netto della tassa di custodia e dei compensi dovuti alla Cassa e delle eventuali spese di acquisto.

I titoli acquistati sono accreditati sui conti individuali, portandone a debito il prezzo relativo.

Art. 65.

Per i depositi inscritti presso la Direzione generale, questa, dopo il decimo giorno e non oltre il quindicesimo dalla scadenza delle cedole, in base alla distinta delle somme disponibili per ciascun deposito, provvede all'acquisto della corrispondente rendita.

L'acquisto si effettua a cura della Direzione generale mediante delegazione ad un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico od in altro modo che essa reputi più conveniente.

Art. 66.

Per i depositi inscritti, nelle Provincie, le Intendenze di finanza, dopo il decimo giorno dalla scadenza delle rate d'interessi, compilano una distinta delle somme rimaste disponibili pel reimpiego e, non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza stessa, la rimettono in doppio esemplare alla Direzione generale. Questa, venuta in possesso delle distinte di tutte le Intendenze di finanza, provvede entro cinque giorni, e in conformità del precedente articolo, all'acquisto dei titoli, ne ordina la trasmissione alle sezioni di R. tesoreria provinciale competenti e restituisce alle Intendenze uno degli esemplari della distinta indicandovi, per ciascun deposito, i titoli spediti alla sezione di R. tesoreria provinciale, il prezzo d'acquisto e le relative spese.

Art. 67.

Le Intendenze di finanza, ricevuto l'esemplare della distinta, rimettono immediatamente, pel tramite della Delegazione del tesoro, alle sezioni di R. tesoreria provinciale, un ordine di ricevimento complessivo in cui i titoli acquistati per impiego di rate d'interessi sono descritti ripartitamente per deposito.

Le sezioni di R. tesoreria provinciale rilasciano alle Intendenze di finanza una ricevuta descrittiva dei titoli per ciascun deposito e spediscono alla Direzione generale una dichiarazione provvisoria delle ricevute. I titoli sono poi riuniti a quelli del relativo deposito originario.

Sulla scorta delle ricevute, le Intendenze di finanza eseguono in ciascun conto corrente individuale l'accreditamento dei titoli e provvedono al rimborso del prezzo di acquisto dei medesimi e delle relative spese, mediante l'emissione di un mandato complessivo a favore della Direzione generale, commutabile in un vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere dell'Amministrazione.

Col riferimento al mandato e in base al suddetto esemplare della distinta, è fatto addebitamento di ciascuna partita al corrispondente conto corrente individuale del deposito.

Art. 68.

Qualora nell'impiego dell'importo delle rate d'interessi riscosse rimanga un avanzo non sufficiente all'acquisto di un *minimum* di rendita del tipo di quella nella quale è stato chiesto l'investimento, l'avanzo stesso è iscritto a credito nel conto corrente del titolare del deposito, che ne potrà disporre nei modi stabiliti nell'art. 61.

Se l'avanzo non viene riscosso, si aggiunge a suo tempo all'importo della prossima rata per reimpiegarlo successivamente in altri titoli di rendita.

Art. 69.

Il titolare del deposito, indipendentemente dall'accrescimento proveniente dall'impiego in rendita dei frutti, può aumentare il proprio deposito volontario con altri titoli al portatore dello stesso tipo di rendita sino a raggiungere il limite fissato dall'art. 58, previa presentazione della corrispondente dichiarazione di deposito alla Direzione generale o alle Intendenze di finanza per il rilascio del relativo ordine di ricevimento.

Il depositante ritira dal tesoriere centrale o dalla sezione di R. tesoreria provinciale, all'atto della consegna dei titoli, la dichiarazione provvisoria e la restituisce all'ufficio depositario, quando abbia chiesto ed ottenuto l'accreditamento sulla polizza dei titoli aggiunti al deposito.

Art. 70.

Per ottenere la restituzione parziale o totale dei titoli al portatore in deposito, il titolare rimette alla Direzione generale o all'Intendenza di finanza competente un *polizzino* di avviso da lui firmato e da staccarsi dal *libretto di assegni.*

Il titolare del deposito può delegare altra persona al ritiro delle cartelle. In questo caso la firma del titolare del deposito sul *polizzino* deve essere autenticata da notaio nello stesso giorno della rimessione del *polizzino* stesso e a forma dell'art. 1323 del Codice civile.

Non si fa restituzione parziale quando per effetto di essa il residuo diventa inferiore al limite minimo stabilito dall'art. 58, e in tal caso la restituzione deve essere chiesta per tutto il deposito.

Art. 71.

La Direzione generale o le Intendenze di finanza stendono sul *polizzino* l'ordine di consegna delle cartelle e, fattane la registrazione al conto individuale, lo passano rispettivamente alla tesoreria centrale o alle sezioni di R. tesoreria provinciale.

Le cartelle restano a disposizione del titolare del deposito o di chi per esso a cominciare dal giorno successivo alla consegna del *polizzino* in tesoreria.

Il ritiro delle cartelle ha luogo sulla esibizione dell'*assegno* corrispondente al *polizzino* suddetto, l'uno e l'altro firmati dal titolare del deposito e staccati dallo stesso foglio di *libretto.*

La consegna delle cartelle si fa, previo riscontro del *polizzino* coll'*assegno*, sul quale il percipiente appone la firma per quietanza.

Nel caso di restituzione totale del deposito è fatto obbligo al suo titolare di restituire il *libretto di assegni.*

Art. 72.

In caso di smarrimento o di distruzione del *libretto di assegni*, il titolare del deposito relativo può ottenere un *libretto* nuovo presentandone domanda con firma autenticata da notaio.

La domanda di rinnovazione del *libretto di assegni* è notificata al pubblico con inserzione di avviso nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia nella quale il relativo deposito è iscritto. L'inserzione di detto avviso è fatta per tre volte a dieci giorni d'intervallo e a spese del titolare del deposito. Trascorso un mese dalla prima inserzione senza che sia intervenuta opposizione, ha luogo l'emissione del *libretto* nuovo.

Il nuovo *libretto* prende il numero continuativo della serie e su di esso vengono annotati il numero del conto individuale e quello della polizza del deposito cui corrisponde; viene inoltre segnato sopra ciascun foglio, tanto negli *assegni*, quanto nei *polizzini*, con le parole « *emesso in sostituzione del libretto originale n. . . . . . dichiarato smarrito o distrutto* ».

Il *libretto* originale viene quindi considerato come annullato.

Del rilascio del nuovo *libretto* è presa annotazione sul conto individuale del deposito e in base a questa annotazione non sono più

ammessi nè i *polizzini*, nè gli *assegni del libretto* originario agli effetti dei pagamenti di somme e delle restituzioni totali o parziali dei titoli in deposito di cui ai precedenti articoli 61 e 70.

Quando un *libretto di assegni* sia esaurito, esso viene surrogato con un *libretto* nuovo contro ritiro del *libretto* precedente che sia fornito di tutti i *talloni matrice* che lo costituivano.

In caso di domanda di restituzione totale di un deposito senza la contemporanea remissione del relativo *libretto* perchè dichiarato smarrito o distrutto, la restituzione è eseguita previo l'adempimento delle formalità stabilite al secondo comma del presente articolo e sempre quando non siano intervenute opposizioni.

Art. 73.

La polizza del deposito di cui all'art. 59 può a volontà del suo titolare essere presentata alla Direzione generale o alle Intendenze di finanza per l'annotazione delle partite di credito e di debito risultanti dal relativo conto individuale.

Art. 74.

La tassa di custodia stabilita dall'art. 17, parte I, del libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applica, nel modo stabilito dall'articolo 52 del presente regolamento e si preleva in conformità del successivo art. 54.

Quando per effetto dei successivi accrescimenti del deposito, che hanno luogo durante l'anno, la tassa viene a risultare inferiore alla misura dovuta sul cumulo del deposito, si applica il supplemento della tassa, da prelevarsi sulla prima riscossione dei frutti della rendita che l'Amministrazione avrà da eseguire nell'anno successivo.

Art. 75.

Per il servizio relativo alla riscossione delle cedole, alla somministrazione di somme e ai rinvestimenti in rendita è dovuto per compenso alla Cassa depositi il 1|4 di lira per ogni cento dell'ammontare delle somme riscosse. Il compenso viene prelevato all'atto della riscossione delle somme.

CAPO VI.

Impiego delle rate d'interessi sopra rendita nominativa dei consolidati della cui riscossione viene dato incarico alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 76.

La facoltà accordata alla Cassa dei depositi e prestiti dall'art. 7, parte I, del libro 2° del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, d'incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate d'interessi maturate sulle rendite nominative dei consolidati a condizione d'essere insieme incaricata d'investirne l'importo totale in nuovi titoli dei consolidati stessi da inscriversi al nome dei titolari, comprende i titolari tanto della proprietà, come quelli dell'usufrutto delle rendite ed è esercitata nei limiti e alle condizioni seguenti:

a) il certificato di rendita o di usufrutto, o nel loro complesso più certificati a favore di uno stesso titolare od usufruttuario, devono essere per una rendita netta non inferiore a L. 1000, nè superiore a L. 100.000;

b) l'investimento delle rate d'interessi è fatto in titoli di un sol tipo di consolidato;

c) le rate d'interessi debbono essere liberamente esigibili sulla semplice produzione dei certificati di rendita o dei certificati di usufrutto;

d) il pagamento delle rate d'interessi deve essere assegnato alla tesoreria della Provincia nella quale si chiede l'operazione del loro investimento;

e) a favore della Cassa depositi è dovuto il compenso di 1|4 di lira per ogni cento sulle somme riscosse per reimpiego in rendita.

Art. 77.

I titolari dei certificati di rendita consolidata nominativa, o chi per essi, che intendono dare alla Cassa dei depositi e prestiti l'incarico di cui al precedente articolo, devono, entro i primi 10 giorni da quello della scadenza delle rate, presentare alla Delegazione del tesoro presso la sezione di R. tesoreria provinciale, sulla quale ne è assegnato il pagamento, analoga domanda accompagnata dai certificati di rendita e dalla distinta sulla quale stendono dichiarazione di avere chiesto il reimpiego della somma totale loro spettante.

La domanda deve contenere l'indicazione della rata da riscuotersi, del numero di iscrizione dei relativi certificati di rendita, del titolare o degli usufruttuari di essi, del tipo di consolidato scelto per l'impiego e del quantitativo dei certificati di rendita da emettersi. Tale domanda deve immediatamente passarsi all'Intendenza di finanza, la quale in base alla medesima stende l'ordine di riscossione e lo rimette alla sezione di R. tesoreria per mezzo della Delegazione del tesoro.

Art. 78.

La sezione di R. tesoreria provinciale, accertato che la rendita è liberamente pagabile all'esibitore dei certificati e adempiute le formalità tutte stabilite per il pagamento della rendita nominativa, rilascia all'esibitore, per l'ammontare delle rate non pagate e delle quali esso ha firmato le relative formole di ricevuta, la dichiarazione provvisoria di versamento di cui all'articolo 36 del presente regolamento. Rilascia poi all'Intendenza di finanza un corrispondente vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere dell'Amministrazione.

Art. 79.

Le Intendenze di finanza accertano che l'ammontare di ciascun vaglia del tesoro corrisponda alla somma indicata nella domanda di reimpiego cui si riferisce, appongono sulla medesima il numero e la data del vaglia, lo spediscono lo stesso giorno alla Direzione generale, dandone credito alla parte c, in base alle domande, compilano una distinta da rimettersi in doppio esemplare alla Direzione generale non oltre il quindicesimo giorno da quello della scadenza.

La distinta deve contenere per ciascuna domanda: il numero, la data e l'importo del vaglia del tesoro, la somma che, al netto del compenso di cui all'articolo 76 (*e*) è da adoperarsi in acquisto di rendita, il tipo di consolidato scelto dalla parte e la precisa indicazione dell'intestazione da darsi alle iscrizioni nominative, la quale deve essere conforme a quella portata dagli originari certificati di iscrizione o al nome dell'usufruttuario.

Art. 80.

La Direzione generale della Cassa cura l'acquisto della rendita entro cinque giorni dal ricevimento delle distinte dalle Intendenze di finanza.

L'acquisto si effettua mediante delegazione a un agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o in altro modo che la Direzione generale reputi più conveniente.

La rendita acquistata viene presentata colla relativa domanda alla Direzione generale del debito pubblico per il tramutamento in iscrizioni nominative. La domanda è corredata da ambedue gli esemplari della distinta sui quali è indicato il prezzo di acquisto della rendita e le relative spese.

Compiuta l'operazione di tramutamento, i corrispondenti certificati nominativi sono, nei modi stabiliti, rimessi dall'agente contabile dei titoli del debito pubblico direttamente alle sezioni di Regia tesoreria provinciale per la consegna agl'interessati.

I due esemplari delle distinte, completati coll'indicazione dei numeri d'iscrizione dei certificati, sono dall'agente contabile suddetto rimessi, uno alla Direzione generale della Cassa depositi e l'altro all'Intendenza di finanza.

Art. 81.

Le Intendenze di finanza, ricevuti gli esemplari delle distinte, provvedono al rimborso alla Direzione generale del prezzo di acquisto della rendita e delle relative spese, emettendo sulla sezione di R. tesoreria provinciale un mandato complessivo commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere dell'Amministrazione.

Dell'avanzo non sufficiente all'acquisto di un *minimum* di rendita che rimane per ciascuna operazione di reimpiego, le Intendenze

di finanza provvedono mediante mandato, alla restituzione alla parte, non appena sia loro pervenuto il suddetto esemplare della distinta.

CAPO VII.

Sequestri, pignoramenti, opposizioni e trasferimenti di diritti sui depositi.

Art. 82.

I sequestri, i pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione del deposito, debbono essere fatti ai termini di legge e regolarmente notificati a quell'ufficio presso cui esiste l'iscrizione del deposito.

Il detto ufficio sospende ogni operazione, sia di pagamento che di restituzione.

Art. 83.

Per i depositi a cui riguardo si fossero già emessi mandati o gli ordini di restituzione o di consegna delle cedole od altri accessori, gli impedimenti non producono effetto se non quando siano stati notificati alla tesoreria centrale o alla sezione di Regia tesoreria provinciale od a quell'altro agente pagatore sul quale furono spediti i mandati o gli ordini. In tal caso i mandati o gli ordini saranno subito restituiti all'ufficio emittente insieme all'atto d'impedimento o ad una copia di esso, ove contenga citazione del tesoriere, od altro agente pagatore, a comparire in giudizio.

Art. 84.

Per gli effetti dell'art. 613 del Codice di procedura civile e in tutti gli altri casi nei quali la Cassa dei depositi e prestiti viene, come depositaria, citata in giudizio, l'ufficio presso cui è iscritto il deposito al quale si riferisce l'atto notificato, rilascia la dichiarazione sullo stato giuridico e contabile della somma o dei valori di cui è costituito il deposito stesso.

Tale dichiarazione deve essere munita del bollo d'ufficio e delle firme come al capoverso del precedente art. 41.

Art. 85.

I sequestri, i pignoramenti e le opposizioni si risolvono o mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo per parte dell'Amministrazione depositaria, o mediante consenso di tutti gli interessati.

Art. 86.

Il pegno e la cessione dei depositi devono essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a' termini dell'art. 1323 del Codice civile, da notificarsi all'ufficio presso cui i depositi trovansi iscritti.

L'Amministrazione mantiene sospeso il pagamento degli interessi sui depositi dati in pegno, se nel relativo atto non è esplicitamente stabilito a chi essi debbano corrispondersi.

Art. 87.

Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in Camera di consiglio, dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito.

Quando si tratta di somma non superiore a L. 5000, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi la detta somma, è ammessa la prova diretta della successione col deposito presso la Cassa depositi e prestiti, dall'atto di morte, del testamento, se esiste, e di un atto giudiziale o notarile di notorietà da cui risulti chiaramente a chi si devolve la proprietà del deposito per effetto della successione.

Quando si tratta di somma o valori, come sopra, non superiori a L. 500, basta la presentazione della copia dell'atto di morte e dell'atto giudiziale o notarile di notorietà; e se la somma o i valori non superano L. 200, l'atto di notorietà può essere ricevuto dal sindaco.

In ogni caso però, quando sorga qualche dubbio in ordine alla successione o ai rapporti da essa dipendenti, che la Cassa depositi e prestiti non creda di poter essa risolvere, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato al 1° o al 2° comma del presente articolo.

Art. 88.

Il decreto del tribunale o della Corte di appello deve indicare con la necessaria precisione tanto il deposito caduto nella successione, quanto le singole persone degli eredi, legatari, od altri aventi diritto, nei quali, per effetto della successione, degli atti di divisione, od altro, riconosce essersi devoluta la proprietà del deposito; ed ove faccia d'uopo, la quota a ciascuno spettante sul capitale del deposito e sui relativi interessi od altri accessori.

Art. 89.

Per ottenere l'emanazione del decreto gli interessati debbono provare la morte della persona della cui successione si tratta, e giustificare quali sieno le persone di tutti i suoi eredi legatari od altri aventi diritto, ai quali, per testamento o per legge, si devolve la proprietà del deposito.

Allorchè nella successione abbiano interesse persone od enti soggetti ad amministrazione, tutela o vigilanza, occorre esibire anche i decreti e gli altri atti che, secondo le specialità dei casi, sono richiesti dalle vigenti disposizioni per giustificare il ritiro dei valori depositati e l'accettazione o rinunzia all'eredità o al legato o qualsiasi consenso.

Art. 90.

Nei casi di successione aperta all'estero occorre presentare alla Corte d'appello i documenti richiesti dalla legge nazionale del defunto a prova del diritto alla successione, non che quegli altri documenti che la Corte stessa sia per ritenere necessari.

La stessa dimostrazione occorre fare al tribunale per le successioni aperte nel territorio dello Stato italiano e regolate da legge straniera.

Art. 91.

Il Tribunale o la Corte, prima di pronunziare il decreto, ordinano, qualora ne ravvisino la convenienza, che a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunzi giudiziari, od altrimenti, sia fatta di pubblica ragione, almeno nella sua sostanza, la domanda da essi presentata; e prefiggono un congruo termine a coloro che potessero avervi interesse, per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero a fare contro l'accoglimento di detta domanda.

Art. 92.

Intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire l'accordo fra tutti gli interessati, questi vengono dal magistrato rimandati a provvedersi in via contenziosa, ed il decreto per la dichiarazione di qualifica ereditaria non è pronunziato se non dopo che siano state, con sentenza passata in giudicato, definite le insorte controversie.

Art. 93.

Non è necessaria l'esibizione del decreto di cui al precedente art. 88, se la successione risulta da una sentenza del tribunale o della Corte d'appello passata in giudicato, purchè da essa si rilevi con esattezza che nel giudizio si è disputato fra tutti gli aventi diritto sulla qualità di erede assunta od attribuita alle parti in causa e che l'autorità giudiziaria ha eseguite le indagini circa le persone aventi diritto alla successione ed ha tenuto presente l'atto giudiziale o notarile di notorietà, non che il testamento, ove esista.

Art. 94.

Quando occorra provare diversi trasferimenti per successioni creditarie tra loro connesse, basterà il decreto pronunziato dal tribunale del luogo in cui siasi aperta una qualunque delle successioni, a condizione che contempli specificatamente i diversi trasferimenti avvenuti in seguito all'apertura delle varie successioni.

Occorre però in ogni caso il decreto della Corte d'appello competente, se alcuna delle successioni siasi aperta all'estero. Tale

decreto potrà contemplare, a norma del precedente comma, anche gli altri trasferimenti connessi a quello sul quale deve pronunziarsi la Corte.

Art. 95.

La Cassa ha facoltà di chiedere, ove lo ritenga necessario, che le vengano prodotti documenti in base ai quali gli interessati hanno ottenuto il decreto del tribunale o della Corte d'appello.

Art. 96.

Quando prima di eseguire la restituzione del deposito nel modo stabilito col decreto del Tribunale o della Corte d'appello, venga notificata opposizione per controversia sul diritto a succedere, la restituzione non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice e questa sia passata in cosa giudicata, o se non sia stata debitamente revocata od altrimenti risoluta l'opposizione.

Art. 97.

Quando si tratti di diversi depositi di pertinenza della stessa eredità, devesi aver riguardo al loro ammontare complessivo e richiedere la prova della successione nel modo prescritto, a seconda di tale ammontare, dal precedente art. 87, ancorchè nessuno di essi depositi superi il limite, rispettivamente, di L. 5000, 500 e 200 in detto articolo stabilito.

Il valore nominale degli effetti pubblici o delle monete da restituirsi nella stessa specie viene determinato a norma dell'art. 53 del presente regolamento.

Art. 98.

Ai documenti comprovanti la successione deve unirsi apposita dichiarazione del competente ufficio di registro, constatante che il deposito di compendio dell'eredità fu compreso nella denuncia e che fu pagata la relativa tassa.

Art. 99.

In tutti gli atti e provvedimenti di parte o di Autorità occorre che i depositi, sui quali si contratta, si agisce o si provvede, siano indicati con le caratteristiche necessarie per identificarli, e cioè l'ammontare, la data del versamento, il titolo, la causale e l'ufficio depositario.

CAPO VIII.

Restituzioni ed altre operazioni sui depositi.

Art. 100.

La restituzione dei depositi viene disposta esclusivamente dall'ufficio presso il quale il deposito trovasi iscritto.

Art. 101.

Per la restituzione dei depositi in numerario e per il pagamento, alle relative scadenze, degli interessi sui depositi tanto in numerario che in effetti pubblici, può essere consentito, su domanda degli aventi diritto, che il pagamento avvenga presso qualsiasi sezione di R. tesoreria provinciale.

La consegna degli effetti pubblici depositati deve invece aver luogo presso la tesoreria che li detiene. Tuttavia il direttore generale, per speciali circostanze, può eccezionalmente consentire che, mediante la trasmissione dei titoli in piego assicurato, a spese e rischio degli interessati, la consegna avvenga per mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui venne originariamente effettuato il deposito. Queste norme valgono anche per la consegna delle cedole od altri recapiti quando alla riscossione dei proventi sui titoli depositati devono provvedere direttamente gli aventi diritto.

Art. 102.

L'avente diritto alla restituzione di un deposito deve presentarne la domanda corredandola dei documenti necessari a tale intento.

Il mandatario deve esibire, con gli altri documenti, anche la procura per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata.

Art. 103.

I depositi volontari sono restituiti sulla domanda dei titolari o dei loro legali rappresentanti. Questi ultimi devono fornire la prova della loro qualità ed, ove occorra, anche dell'estensione dei loro poteri.

La restituzione dei depositi volontari, che per qualsiasi causa non siano alla libera disponibilità dei titolari, è subordinata, a seconda dei casi, alle condizioni dei depositi obbligatori.

Art. 104.

Per effetto dell'art. 14, parte 1ª, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, le Intendenze di finanza sono autorizzate a restituire i depositi volontari iscritti presso di esse, tanto in titoli al portatore dei consolidati, quanto in numerario, senza limitazione di valore o di somma.

Occorre però l'autorizzazione della Direzione generale per la restituzione dei depositi volontari di somma o capitale nominale superiore a L. 20.000, qualora i depositi stessi appartengano ad enti morali o società, ovvero non siano, per qualsiasi causa, alla libera disponibilità dei titolari.

Art. 105.

La restituzione dei depositi obbligatori ha luogo, secondo la diversità dei casi, o per provvedimento dell'autorità giudiziaria od amministrativa, o per consenso di tutti gli interessati, o quando risulti cessata la causa del deposito.

Art. 106.

I depositi obbligatori, tanto in numerario che in effetti pubblici, fatti presso le Intendenze di finanza per somma o capitale nominale superiore alle L. 20.000, non possono essere restituiti dalle Intendenze senza l'autorizzazione della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Quando però i depositi stessi, per effetto di parziale restituzione, vengono ridotti a somma o capitale nominale non eccedente le L. 20.000, sono restituiti senza la detta autorizzazione.

Art. 107.

La cancellazione di vincoli, la voltura a favore di altro proprietario, e in genere le operazioni eccedenti la semplice amministrazione debbono, nei riguardi dei depositi iscritti presso le Intendenze di finanza e che al momento di tali operazioni ammontino a somma o capitale nominale eccedente le L. 20.000, essere autorizzate dalla Direzione generale.

Art. 108

Le Intendenze di finanza debbono pure essere autorizzate dalla Direzione generale per le restituzioni e per le altre operazioni di cui al precedente articolo, che siano da eseguirsi su depositi intestati alla stessa persona e gravati dallo stesso vincolo, oppure formanti unica massa, quando i depositi stessi, sebbene iscritti separatamente per somma o capitale nominale non eccedente le L. 20.000, costituiscano però, nel loro complesso, un ammontare superiore a tale somma.

Art. 109.

Le Intendenze non possono, senza apposita autorizzazione della Direzione generale, iniziare alcun giudizio, nè transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa, nè provvedere all'incameramento per prescrizione del capitale di un deposito, qualunque sia il suo ammontare.

Art. 110.

I depositi spettanti a persone legalmente incapaci di riscuotere i loro capitali, allorchè tale incapacità risulta dalla dichiarazione di deposito o dai documenti presentati alla Cassa dei depositi e prestiti, non si restituiscono se non nei modi e colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Art. 111.

I depositi spettanti a corpi od enti morali soggetti nell'amministrazione dei loro beni ad ingerenza o sorveglianza governativa, non si restituiscono senza che sieno intervenute le autorizzazioni e gli atti all'uopo stabiliti dalle leggi relative.

Quanto ai depositi appartenenti ad altri corpi od enti morali, od a private società, la domanda di restituzione deve essere deliberata e fatta dai loro amministratori e rappresentanti a norma degli

statuti, regolamenti ed altri atti da cui tali enti e società sono regolati.

Art. 112.

Se il provvedimento che prescrive od autorizza la restituzione la subordina all'adempimento di qualche condizione, il deposito non si rilascia se non è delegata una determinata persona a ritirarlo ed a curare l'adempimento della condizione imposta, o se non è espressamente esonerata la Cassa dei depositi e prestiti da ogni responsabilità riguardo al detto adempimento.

Art. 113.

Allorchè i decreti delle Amministrazioni centrali, con cui si conceda la liberazione di depositi vincolati a loro favore, non si limitano ad accordare in genere lo svincolo, ma autorizzano espressamente che la restituzione sia fatta a determinata persona, la quale nei decreti stessi si riconosca esplicitamente come succeduta nei diritti del proprietario del deposito, la Cassa dei depositi e prestiti eseguisce senz'altro la restituzione a favore della persona nei decreti indicata.

Art. 114.

Se in caso di espropriazione di effetti pubblici depositati ne occorra la vendita, la competente autorità, ove non sia diversamente disposto, affida l'incarico dell'alienazione e della distribuzione del prezzo ricavato ad un agente di cambio od altra persona, autorizzandoli a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti i titoli relativi ed esonerando la Cassa stessa da ogni responsabilità.

Art. 115.

Quando un deposito in numerario debba convertirsi in deposito di rendita, o in iscrizione sul Gran Libro, o in altro impiego, l'autorità competente autorizza un agente di cambio od altra persona a ritirare il deposito, incaricandoli di tutte le occorrenti operazioni ed esonerando la Cassa depositaria da ogni responsabilità.

Art. 116.

Le operazioni di cui ai precedenti articoli 114 e 115, possono essere eseguite anche dalla Cassa dei depositi e prestiti su richiesta degli interessati o delle competenti autorità.

Art. 117.

La Cassa dei depositi e prestiti non eseguisce pagamenti disposti in seguito a giudizio di graduazione, divisione, contributo, fallimento, od altro qualsiasi giudizio o concorso di universalità di interessati, prima di essersi accertata che l'ordinativo esibitole è conforme al riparto generale, e che questo, nelle sue risultanze singole e complessive, non eccede l'ammontare delle somme esistenti in deposito e dei relativi interessi maturati.

Art. 118.

Trovata regolare la domanda di restituzione e non ostandovi sequestri od altri impedimenti, la Cassa dei depositi e prestiti provvede alla restituzione del deposito ed al pagamento degli interessi che siano dovuti, emettendo i corrispondenti mandati ed ordini di consegna dei titoli.

Capo IX.

Affrancazioni.

§ 1.

Iscrizioni di annualità.

Art. 119.

Le annualità corrispondenti alle rendite provenienti dalle affrancazioni eseguite ai termini del decreto del Governo della Toscana 15 marzo 1860, n. 145, e della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, allorchè più siano le ipoteche da annotarvisi in sostituzione di quelle costituite sui dominî diretti affrancati, sono iscritti in appositi registri tenuti dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art 120.

I registri d'iscrizione contengono le seguenti indicazioni:

1° Il numero d'ordine progressivo.

2° La somma espressa in lettere dell'annua rendita.

3° La designazione dell'ente o corpo morale creditore.

4° Il semestre da cui comincia a decorrere il godimento.

5° L'affrancante, la prestazione affrancata e l'atto con cui fu stipulata l'affrancazione, quando esiste.

6° Le iscrizioni ipotecarie gravanti sul dominio diretto a cui si riferisce l'affrancazione.

7° La data dell'iscrizione.

Le iscrizioni sono firmate dal direttore generale, dal direttore capo della ragioneria e munite del visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le iscrizioni di annualità non possono aver luogo che per un *minimum* o uno dei multipli della rendita relativa.

Art. 121.

Per ogni iscrizione è rilasciato un certificato portante le indicazioni e le firme designate nel precedente articolo. Questi certificati hanno un bollo a secco e sono soggetti al diritto di bollo.

Art. 122.

Per ottenere le iscrizioni di annualità gli affrancanti devono versare nella Cassa depositi e prestiti la somma capitale corrispondente al valore della rendita, oltre all'importare delle spese necessarie per l'operazione.

A tal uopo l'affrancante deve richiedere l'iscrizione con apposita istanza da lui firmata col nome e cognome e nome del padre, alla quale deve unire l'atto di affrancazione e lo stato delle iscrizioni ipotecarie accese sul dominio diretto, le quali intende che siano trasportate sulla iscrizione di annualità.

Per le iscrizioni regolate dal decreto del Governo della Toscana 15 marzo 1860, n. 145, si può prescindere dall'esibizione dell'atto di affranco, quando questo non venne previamente stipulato.

La domanda può presentarsi alla Direzione generale o direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, e può anche essere inviata a mezzo postale. In questi due ultimi casi alla domanda dev'essere unito un vaglia del tesoro o postale a favore del tesoriere centrale - cassiere della Cassa depositi e prestiti - comprendente il capitale e le spese di cui sopra.

Per determinare l'ammontare della somma capitale da versare o da inviarsi mediante vaglia, la rendita sarà valutata provvisoriamente al prezzo corrente di borsa, salvo conguaglio ad operazione eseguita.

Art. 123.

Trovata regolare la domanda, la Direzione generale spedisce al Tesoriere centrale l'ordine per la riscossione, secondo i casi, del numerario o del vaglia.

Il Tesoriere centrale rilascia quietanza alla Direzione generale della eseguita riscossione, e rilascia altresì una dichiarazione provvisoria, che consegna a chi ha eseguito il versamento in numerario o rimette alla Direzione generale, insieme alla quietanza, quando si tratta di versamento mediante vaglia.

Art. 124.

Può pure l'affrancante invece del versamento del capitale consegnare la rendita corrispondente all'annualità da iscriversi.

In tal caso la domanda coi documenti, coi titoli di rendita e coll'importo delle spese necessarie per le operazioni, deve presentarsi all'Amministrazione del Debito pubblico direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, nei modi stabiliti per le operazioni ordinarie, chiedendo che la rendita sia intestata alla Cassa depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni, e il relativo certificato sia poi direttamente consegnato alla medesima insieme colla domanda, coll'atto di affrancazione e collo stato delle iscrizioni ipotecarie.

Art. 125.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, osservate che siano le anzidette prescrizioni, e trovata regolare la domanda, eseguisce la iscrizione di annualità e ne rilascia il relativo certificato che fa consegnare all'ente titolare a mezzo delle pubbliche autorità da cui esso dipende per la sua amministrazione od, in mancanza, ai suoi legittimi rappresentanti.

Rilascia pure all'affrancante, che ne faccia richiesta ed anticipi

la spesa occorrente, una attestazione della eseguita emissione del certificato di annualità e tale attestazione è consegnata contro restituzione, ove del caso, della dichiarazione provvisoria di versamento.

Art. 126.

In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato di annualità, la Direzione generale, dietro istanza dell'ente titolare, fa analoga pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e, scorso un mese dalla pubblicazione stessa senza che siano intervenute opposizioni, rilascia un nuovo certificato.

Art. 127.

Gli interessi sui certificati di annualità della Cassa depositi e prestiti sono pagabili alle stesse scadenze e negli stessi modi stabiliti pei titoli della rendita pubblica alla quale corrispondono.

Art. 128.

Le iscrizioni di annualità possono, come quelle del Debito pubblico, essere trasferite a nome di altri enti morali e possono essere convertite in iscrizioni di consolidato quando le ipoteche e i vincoli che vi sono annotati siano cancellati o siano ridotti ad uno solo.

Art. 129.

Le iscrizioni di annualità, di cui al primo comma dell'art. 10, parte I, libro II del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si estinguono in contanti per riscatto regolarmente autorizzato o per conversione in rendita nominativa sul Gran Libro del Debito pubblico a misura che l'importo relativo, valutato in base al corso di Borsa del giorno in cui si esegue l'operazione, sia sufficiente, con gli interessi maturati, od occorrendo, con un versamento suppletivo, all'acquisto di un minimo di rendita.

Continueranno a pagarsi gli interessi per quelle tra le indicate annualità che non possono essere riscattate a motivo dei vincoli od ipoteche su di esse gravanti.

Art. 130.

La domanda dei rappresentanti degli enti per ottenere la traslazione o la conversione di cui all'art. 128 ed il riscatto o il rinvestimento in rendita di cui al precedente articolo ed il pagamento dell'eventuale sopravanzo, deve essere munita del nulla osta dell'Economato dei benefici vacanti, o della Prefettura o di altra competente autorità per gli enti soggetti a tutela o vigilanza.

Per le Amministrazioni dello Stato e gli sabilimenti governativi autonomi basterà che l'istanza sia firmata dai rispettivi capi e rappresentanti.

Nell'istanza debbono essere chiaramente indicate le generalità della persona, alla quale, come rappresentante dell'ente, si deve consegnare l'eventuale sopravanzo.

Art. 131.

È iscritta a favore della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti la quantità di rendita necessaria per rappresentare, insieme con quella che gli affrancanti possono farle intestare come all'art. 124, le iscrizioni di annualità accese nei suoi registri.

Tutta la detta rendita è intestata nominativamente alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni e dalla medesima si detraggono le quantità necessarie per convertire in iscrizioni di Debito pubblico intestate agli enti morali affrancatari, le iscrizioni di annualità che di mano in mano rimangono liberate o vengono a trovarsi colpite da una sola ipoteca.

§ 2.

Depositi in dipendenza di affrancazioni.

Art. 132.

Per l'affrancamento delle annualità regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860, n. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, per cui la rendita da iscriversi non sia contenuta esattamente nei minimi o nei multipli di essa, l'affrancante deve depositare nella Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'ente affrancatario il capitale della frazione di rendita non iscrivibile sul Gran Libro, calcolandola al valore di Borsa del luogo e del giorno in cui si fa il versamento.

Art. 133.

Per l'effettuazione di detto deposito l'affrancante deve presentarne richiesta alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, con domanda munita di sua firma indicante il suo nome e cognome e il nome del padre, corredata dell'atto di affrancazione e dello stato delle iscrizioni ipotecarie afficienti il dominio diretto, quando intenda che queste siano trasportate sul deposito e sulla iscrizione di rendita che con esso si dovrà eseguire.

Per le affrancazioni regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860 n. 145, basta che nella domanda sia fatta la precisa designazione della prestazione che si vuole affrancare.

Art. 134.

Quando per l'affrancazione, oltre al deposito del capitale corrispondente alla frazione non iscrivibile, sia pure da eseguire una iscrizione di rendita sul Gran Libro del debito pubblico a nome dell'ente morale affrancatario, od a nome della Cassa dei depositi e prestiti nel caso contemplato dall'art. 124, può essere presentata una domanda complessiva alla Direzione generale del Debito pubblico od all'Intendenza di finanza.

Se la domanda è presentata alla Direzione generale del Debito pubblico, questa promuove l'emissione per parte della Cassa dei depositi e prestiti dell'ordine al Tesoriere centrale per ricevere i capitale da depositarsi per la frazione; e, dopo aver proceduto alla iscrizione della rendita, comunica alla Cassa dei depositi e prestiti la domanda, i documenti per la parte che la riguardano e la copia della deliberazione che dispone la iscrizione della rendita a favore dell'ente.

Se la domanda complessiva è presentata ad un'Intendenza di finanza, l'affrancante deve allegare un vaglia postale o del tesoro a favore del tesoriere centrale - cassiere della Cassa depositi e prestiti - per il capitale da depositarsi per la frazione, e l'ufficio ricevente trasmette alla Direzione generale del Debito pubblico, i titoli di rendita accompagnati dalla domanda, dal vaglia suddetto e dai documenti i quali, dopo eseguita l'iscrizione sul Gran Libro, sono dalla Direzione stessa comunicati, con una copia della propria deliberazione, alla Cassa dei depositi e prestiti per la riscossione del vaglia e per le altre operazioni che la riguardano.

Art. 135.

Allorchè oltre al deposito del capitale al valore di borsa per la frazione si voglia versare il capitale, da calcolarsi come all'articolo 122, per l'iscrizione d'annualità presso la Cassa depositi e prestiti, la domanda complessiva deve essere presentata a quest'ultima direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, e può essere anche inviata a mezzo postale unitamente al corrispondente vaglia.

Art. 136.

I depositi di cui al presente paragrafo si eseguono esclusivamente presso la Direzione generale, che li annota in appositi registri contenenti, per ogni iscrizione di deposito, le seguenti indicazioni:

1. Il numero d'ordine progressivo.
2. La data del versamento.
3. La somma capitale depositata.
4. L'annuo interesse dovuto sul deposito e il giorno da cui incomincia a decorrere.
5. La designazione dell'ente o corpo morale creditore.
6. La legge a norma della quale si operò l'affrancazione.
7. La designazione della prestazione affrancata.
8. Le generalità dell'affrancante.
9. L'atto con cui si eseguì l'affrancazione, quando esiste.
10. Le iscrizioni da cui eventualmente sia affetto il dominio diretto affrancato.
11. La data dell'iscrizione.

Art. 137.

Per ogni deposito la Direzione generale emette una polizza che fa consegnare all'ente titolare a mezzo delle pubbliche autorità da cui esso dipende per la sua amministrazione o, in mancanza, ai suoi legittimi rappresentanti.

Della eseguita emissione della polizza rilascia pure all'affrancante, che ne faccia richiesta ed anticipi la spesa occorrente, una speciale attestazione, che gli viene consegnata contro restituzione ove del caso, della dichiarazione provvisoria di versamento.

Sui depositi dipendenti da affrancazione, qualunque sia il loro ammontare, vengono liquidati ed accreditati gl'interessi alle normali scadenze.

L'ente intestatario può però ottenerne il pagamento alle singole scadenze, qualora l'esistenza dei vincoli o d'ipoteche sul dominio diretto affrancato gl'impedisca di ottenerne la capitalizzazione o la restituzione.

Art. 138.

Per ottenere il rinvestimento dei depositi dipendenti da affrancazione, quando ciò sia possibile pel cumulo degl'interessi accreditati o in seguito a versamento suppletivo fatto a tal uopo dagli enti titolari, o mediante la riunione del capitale e degl'interessi di più depositi intestati allo stesso ente, e sempre che i depositi siano liberi da vincoli ed ipoteche o gravati da un solo vincolo od ipoteca, occorre che i rappresentanti degli enti presentino alla Direzione generale della Cassa analoga istanza munita del nulla osta, delle firme e delle indicazioni prescritte nel precedente articolo 130.

Art. 139.

I depositi dipendenti da affrancazioni possono anche restituirsi, in seguito ad apposita istanza, all'ente titolare, allorchè il suo legale rappresentante, con le debite autorizzazioni a norma del precedente art. 130, nel trimestre successivo all'effettuazione del deposito, faccia la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 10, parte 1ª, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie riguardanti il servizio dei depositi.

Art. 140.

Gli atti e i documenti necessari per le operazioni richieste debbono essere pienamente regolari per quanto riguarda le leggi fiscali.

Art. 141.

I documenti che si presentano alla Cassa dei depositi e prestiti per operazioni riguardanti i depositi, le affrancazioni ed ogni altra parte dei servizi affidatile, debbono avere forma legale.

Le copie degli atti debbono essere regolarmente autenticate dai notai ed altri pubblici ufficiali competenti. Le firme di questi debbono essere legalizzate dalle autorità nei casi e nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 142.

Le procure generali sono ammesse quando contengano la facoltà al mandatario di riscuotere somme e di ritirare valori dalla Cassa dei depositi e prestiti, o in genere di compiere tali atti per conto del mandante.

Il mandatario non può farsi sostituire nei rapporti con la Cassa dei depositi e prestiti, se non ne abbia ricevuta espressa facoltà dal mandante

Nel caso di sostituzione, si deve produrre tanto la procura principale quanto quella rilasciata dal primo procuratore.

Art. 143.

Gli enti che non hanno rappresentanza delegata statutariamente ad una o più persone fisiche determinate, devono rinnovare ad ogni pagamento o consegna da farsi a loro favore, per qualsiasi causale, la prova circa la pertinenza o la permanenza dei necessari poteri nelle persone delegate a dar quietanza; a meno che tali poteri vengano affidati stabilmente ad una o più persone determinate dagli organi che, a' termini dell'atto costitutivo o dello statuto di ciascun ente, hanno i poteri per impegnarne la responsabilità. In tal caso però gli enti medesimi debbono notificare legalmente all'ufficio depositario per i mandati od ordini da emettersi, od al contabile incaricato della materiale esecuzione per quelli già emessi, la decadenza per qualsivoglia motivo delle persone delegate a dare quietanza.

Art. 144.

In tutti gli altri casi in cui l'Amministrazione esegue pagamenti o consegne di valori in forma continuativa, sia d'interessi che di quote di capitale, spetta agli interessati di portare a cognizione dell'ufficio competente la cessazione o la modificazione dello stato di fatto o di diritto che permette tali pagamenti o consegne.

Art. 145.

Gli atti e i documenti in forza dei quali l'Amministrazione eseguisce la restituzione dei depositi, ordina pagamenti o qualunque altra operazione da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità, rimangono presso l'Amministrazione stessa a giustificazione delle compiute operazioni.

Art. 146.

I depositi pervenuti alla Cassa dei depositi e prestiti dalle istituzioni governative cui è succeduta, continuano ad essere mantenuti nelle condizioni sotto le quali furono eseguiti e sono concentrati presso la Direzione generale, la quale può tuttavia disporre, ove ne ravvisi la convenienza, il trasferimento di uno o più di essi nei registri di determinate Intendenze.

Eguale facoltà compete alla Direzione generale pei depositi effettuati nella Cassa dei depositi e prestiti dalla sua istituzione fino al 31 dicembre 1875, e che siano tuttora iscritti presso la Direzione generale medesima.

La rappresentanza giuridica dell'Amministrazione per i detti depositi spetta alla Direzione generale o alle Intendenze di finanza presso cui siano state trasferite le relative iscrizioni.

Art. 147.

Le domande per il pagamento degli interessi che siano esigibili alla loro scadenza sugli antichi depositi e per la restituzione dei depositi medesimi possono presentarsi alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, o direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, e il pagamento e la restituzione continuano a farsi presso la tesoreria centrale o presso le sezioni di R. tesoreria provinciale secondo la domanda degli interessati.

Art. 148.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 146 e 147, le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i depositi iscritti nei registri della Cassa.

SEZIONE XII.

Servizio dei prestiti.

PARTE PRIMA.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti per la gestione dei prestiti.

Art. 149.

La Cassa dei depositi e prestiti, per il servizio dei prestiti, è rappresentata dal suo direttore generale. Egli esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e delle Delegazioni del tesoro, le quali, pei relativi servizi, sono poste sotto la sua dipendenza.

CAPO II.

Concessione.

Art. 150.

Le Provincie, i Comuni, i loro Consorzi, i Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso d'acqua per scopo industriale e i Consorzi per opere idrauliche, che intendono contrarre un prestito con la Cassa dei depositi e prestiti, faranno conoscere per mezzo della prefettura o, anche direttamente, alla Direzione generale della Cassa stessa l'ammontare del prestito, l'oggetto, la garanzia, in conformità agli articoli 75 e 76 - parte prima, libro II - della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, il periodo di ammortamento e il tipo di annualità, ai sensi degli articolo 83 e 84 della legge medesima.

Ove, per i prestiti per dimissione di debiti o per esecuzione di opere pubbliche, s'intenda chiedere un periodo di ammortamento, superiore ai 35 anni, dovrà dimostrarsi per quali circostanze è giustificata la richiesta.

Art. 151.

Se il prestito serve alla dimissione di debiti deve indicarsi per ciascun debito:

a) lo scopo per cui fu contratto;

b) l'ammontare originario e il residuo vigente;

c) la data di creazione e quella di scadenza;

d) il nome del creditore attuale;

e) il saggio d'interesse, con l'indicazione se al netto o al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e, a seconda dei casi, della tassa di circolazione;

f) le altre eventuali condizioni di onerosità;

g) il modo e il periodo di estinzione e la garanzia pattuita.

Trattandosi di debiti in obbligazioni si deve anche indicare il piano di ammortamento, il valore nominale unitario delle obbligazioni, il loro prezzo di emissione e quello medio reale nell'ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione del debito.

Se il prestito serve all'esecuzione di opere pubbliche, deve indicarsi di quali opere si tratta, se esistono regolari progetti debitamente approvati, l'ammontare della spesa prevista.

Se il prestito serve all'acquisto di stabili per pubblico servizio deve indicarsi l'uso cui sarà adibito ognuno degli stabili da acquistare, il relativo prezzo di acquisto e, ove del caso, se l'acquisto medesimo è stato autorizzato dalle competenti autorità.

Art. 152.

Le Provincie e i Comuni, in ordine alla garanzia che offrono per assicurare l'estinzione dei prestiti, devono indicare:

1° per la sovrimposta fondiaria, l'ammontare inscritto in bilancio, l'importo del limite legale e quello degli eventuali vincoli esistenti;

2° per i crediti verso il tesoro dello Stato, la loro natura, la durata e le condizioni speciali che li disciplinano;

3° per la rendita consolidata dello Stato, il tipo del consolidato, l'ammontare della rendita, i numeri delle iscrizioni e se queste sono al portatore o nominative.

Per le iscrizioni nominative deve anche assicurasi che non esistono annotazioni di ipoteca o di qualsiasi altro vincolo;

4° pel dazio consumo, il sistema di riscossione, e cioè se per appalto o per riscossione diretta da parte del Comune, l'importo delle riscossioni dell'ultimo triennio, al netto del canone di abbonamento al dazio consumo governativo e dei sussidi dello Stato ai sensi della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, nonchè, ove del caso, al netto delle spese di riscossione.

Art. 153.

Insieme con le notizie richieste dai precedenti articoli, le Provincie e i Comuni devono esibire:

a) il bilancio dell'esercizio in corso;

b) un elenco completo di tutti i loro debiti con le indicazioni di cui all'art. 151;

c) gli atti, documenti e giustificazioni occorrenti per comprovare le loro condizioni finanziarie e la regolarità del servizio di riscossione della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati oppure del dazio consumo.

Art. 154.

I Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale, ed i Consorzi per opere idrauliche con le indicazioni e i documenti di cui agli articoli precedenti, devono produrre:

a) una copia dello statuto consorziale e di tutte le sue eventuali modificazioni;

b) una relazione storica del Consorzio, dalle origini allo stato presente;

c) un prospetto delle tasse consorziali dell'ultimo triennio, dei contributi eventualmente dovuti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni e dei vincoli esistenti sulle tasse e sui contributi pel servizio dei debiti e per altre spese;

d) la dimostrazione della produttività della tassa consorziale, indicando in quale rapporto quella annualmente imposta trovasi colla potenzialità economica del Consorzio;

e) gli atti che, secondo le diverse leggi e i regolamenti speciali, valgano a comprovare la legale costituzione del Consorzio, la regolarità dei catasti, dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori.

Art. 155.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, ove le sue disponibilità lo consentano e le indicazioni e i documenti prodotti in linea preliminare lo giustifichino, dà, direttamente o per mezzo della prefettura, le istruzioni per la domanda del prestito e per gli atti che vi devono essere uniti.

Art. 156.

Le Provincie e i Comuni per la concessione dei prestiti devono produrre:

1° la domanda;

2° la copia della deliberazione del Consiglio provinciale o del Consiglio comunale, presa nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale, salve le modificazioni e le eccezioni temporanee o per determinati mutui contenute in speciali disposizioni legislative. In tale deliberazione devono essere stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, il periodo di ammortamento e la garanzia ai termini degli articoli 75 e seguenti - parte prima, libro II - della legge (testo unico) del 2 gennaio 1913, n. 453. Qualora si intenda di stabilire l'ammortamento con annualità decrescente deve ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione;

3° la copia della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del Consiglio comunale. Per la deliberazione del Consiglio provinciale occorre l'assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare la estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 152;

5° lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune, quando si tratti di mutui destinati all'esecuzione di opere pubbliche o all'acquisto di stabili per pubblico servizio. Le entrate ordinarie devono essere desunte dal consuntivo dell'anno precedente a quello della deliberazione relativa al prestito. Gli interessi passivi devono comprendere anche quelli del prestito da contrarre;

6° la dichiarazione del prefetto, nella quale si attesti che la somma da mutuare è in corrispondenza con l'ammontare dei debiti da dimettere, o coi lavori da eseguire accertati in base a progetti tecnici debitamente approvati (distinguendo la somma riferibile all'esecuzione dei lavori da quella occorrente per espropriazioni ed altre spese), oppure col prezzo degli stabili da acquistare in seguito a regolare decreto di autorizzazione; e che la somma stessa è nei limiti strettamente necessari, avuto riguardo alle risorse dell'ente;

7° il bilancio della Provincia o del Comune.

Ove si tratti di Provincie o di Comuni dichiarati insolventi ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, alla domanda di prestito, finchè dura il periodo di vigilanza, deve essere unito anche il parere della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale istituita presso il Ministero dell'interno.

Art. 157.

Quando, per assicurare la garanzia del prestito contraendo, occorra aumentare la sovrimposta in eccedenza al limite legale o mantenere od aumentare l'eccedenza già esistente, deve essere esibita:

a) per i Comuni, copia della decisione della Giunta provinciale amministrativa di autorizzazione all'eccedenza o al mantenimento dell'eccedenza per tutta la durata del prestito e per la misura occorrente. L'autorizzazione può essere contenuta anche nella decisione con la quale la Giunta predetta approva la deliberazione consigliare relativa al prestito;

b) per le Provincie, copia del decreto Reale di autorizzazione.

Art. 158.

I prestiti a favore dei Consorzi di Provincie e di Comuni possono essere fatti tanto direttamente agli stessi Consorzi, quanto alle singole Provincie e ai singoli Comuni che ne fanno parte ciascuno per la quota a suo carico.

Per ottenere la concessione del prestito direttamente a proprio favore, il Consorzio, oltre gli atti comprovanti la sua legale costituzione e il suo riconoscimento come ente autonomo, deve esibire:

1° la domanda, a firma del presidente o di chi ne fa le veci;

2° la copia della deliberazione presa dalla rappresentanza consorziale ed approvata dall'autorità tutoria. In tale deliberazione devono essere stabiliti l'oggetto e l'importo del mutuo, il periodo di ammortamento e la garanzia a termini degli articoli 75 e seguenti, parte prima, libro II, della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453;

3° le dichiarazioni del prefetto, di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 156;

4° il bilancio consorziale.

Nel caso che la garanzia del mutuo venga prestata da tutti o da alcuni degli enti costituenti il Consorzio, occorre esibire anche le deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali o comunali prese nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale e con cui tale garanzia sia stabilita, nonchè gli altri documenti prescritti dal citato art. 156, e, se del caso, quelli richiesti dall'art. 157.

Qualora invece il prestito venga assunto partitamente dalle singole Provincie e dai singoli Comuni, ciascuno di questi enti deve fare la domanda della propria quota di mutuo e corredarla a norma dei due articoli precedenti.

Art. 159.

I Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed i Consorzi per opere idrauliche, per la concessione dei prestiti, oltre i documenti di cui al precedente art. 154, devono esibire:

1° la domanda;

2° la copia della deliberazione dell'assemblea generale degli interessati o del Consiglio dei delegati o di qualunque altro corpo deliberante che ne sia autorizzato dallo statuto.

In tale deliberazione devo essere stabilito l'oggetto e l'importo del prestito, il periodo dell'ammortamento, la garanzia ai termini degli articoli 75 e seguenti, parte prima, libro II, della legge (testo unico) del 2 gennaio 1913, n. 453, e l'obbligo nel Consorzio di ritenersi, per quanto riguarda l'ammortamento del prestito e per tutto il relativo periodo, costituito e duraturo, sia pure come stralciario o liquidatore. Qualora si intenda di chiedere l'ammortamento con annualità decrescente dovrà ciò essere dichiarato espressamente nella deliberazione;

3° la copia della decisione della Giunta provinciale amministrativa con la quale si approva la deliberazione di contrattazione del prestito. Gli atti riguardanti i prestiti con la Cassa dei depositi e prestiti da parte dei Consorzi suindicati sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non ostante qualsiasi disposizione contraria dello statuto;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare l'estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve specificare: per la tassa consorziale l'importo inscritto in bilancio, quello dei vincoli già esistenti e la quota disponibile per garantire il prestito: per i crediti verso il tesoro dello Stato e per la rendita consolidata le indicazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 152;

5° la dichiarazione del prefetto, di cui al n. 6 dell'art. 156;

6° il bilancio consorziale.

Art. 160.

Oltre i documenti prescritti negli articoli precedenti debbono alle domande essere uniti anche quegli atti che sono richiesti da leggi e regolamenti ed ogni altro che possa essere richiesto dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, allo scopo specialmente di accertare la situazione economico-finanziaria dell'ente, la consistenza della garanzia offerta, nonchè la necessità del prestito.

Art. 161.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riferisce al proprio Consiglio permanente di amministrazione sopra ogni domanda di prestito, e il Consiglio delibera, dopo avere specialmente riconosciuto:

1° se il richiedente abbia altri impegni verso la Cassa e come vi corrisponda;

2° se la somma domandata sia nei limiti dello scopo del prestito e se siano intervenute le approvazioni ed autorizzazioni relative;

3° se con altri mezzi invece che col prestito potrebbe il richiedente provvedervi;

4° se la garanzia destinata per l'ammortamento del prestito sia regolarmente accertata e sufficiente;

5° se, ove occorresse stabilire una preferenza per la concessione, il richiedente abbia titoli per ottenerla, perchè il prestito serve ad estinguere passività molto onerose o ad eseguire opere di straordinaria utilità pubblica e di maggiore necessità ed urgenza.

Art. 162.

In base alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza rassegna le proposte per le concessioni dei prestiti al ministro del tesoro, il quale delibera sulle proposte stesse e ne promuove l'approvazione per decreti Reali.

I decreti Reali di concessione dei prestiti, registrati alla Corte dei conti, sono comunicati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, per mezzo della prefettura, agli enti mutuatari con le istruzioni per la deliberazione di accettazione dei prestiti, pel rilascio delle delegazioni e per quanto altro occorre per la somministrazione delle somme mutuate.

Capo III.
Accettazione e somministrazione.

Art. 163.

Gli enti mutuatari per i prestiti loro concessi devono produrre:

1° la copia della deliberazione del Consiglio provinciale, o del Consiglio comunale, oppure del competente corpo deliberante del Consorzio con la quale:

a) si accetti il prestito alle condizioni stabilite (ammontare, saggio d'interesse, ammortamento, garanzia, ecc.);

b) si deliberi l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte sui terreni e sui fabbricati, o della tassa consorziale, ovvero del dazio consumo, per tutti gli anni fissati per l'ammortamento del prestito e nella misura sufficiente ad eseguire il pagamento della relativa annualità;

c) si determini il rilascio delle delegazioni sugli agenti della riscossione dei suddetti cespiti, con indicazione dell'ammontare di esse e del loro pagamento bimestrale.

La deliberazione di accettazione dei prestiti, quando è presa dal Consiglio comunale, ovvero dalla rappresentanza consorziale, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Per la deliberazione del Consiglio provinciale occorre la assicurazione del prefetto che la deliberazione stessa è divenuta esecutoria;

2° le delegazioni, assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali, rilasciate dal rappresentante dell'ente ed accettate, limitatamente al periodo della sua gestione, dall'agente di riscossione;

3° la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Art. 164.

Quando il prestito è garantito con delegazioni sul tesoro dello Stato, o con vincolo d'usufrutto su rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti, nella deliberazione di accettazione devono essere determinate le modalità riguardanti il rilascio delle delegazioni sul tesoro, o

l'annotazione del vincolo d'usufrutto sull'iscrizione di rendita nominativa, oppure la costituzione del deposito di rendita consolidata dello Stato al portatore presso la Cassa dei depositi e prestiti col vincolo speciale relativo al pagamento degli interessi in estinzione dell'annualità del mutuo. Tale deposito deve essere libero da vincoli, da sequestri, da opposizioni o da altro impedimento qualsiasi.

Art 165.

Oltrechè nei casi previsti da speciali disposizioni legislative, non è necessaria la deliberazione di accettazione del mutuo sempre quando con le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 156, 158 e 159 siasi già ottemperato a quanto è richiesto dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 163 o dal successivo art. 164.

Art. 166.

Il numero delle delegazioni da emettersi è uguale a quello degli anni fissati per la restituzione della somma mutuata.

Le delegazioni dei prestiti ad annualità costante, comprensiva degl'interessi scalari e della quota di rimborso del capitale, corrispondono all'annualità del prestito diminuita dello sconto, allo stesso saggio di concessione, pel versamento da farsi dall'agente della riscossione a rate bimestrali.

È diminuita anche dello stesso sconto, per il versamento a rate trimestrali o semestrali, l'annualità garantita con rendita dello Stato.

Le delegazioni dei prestiti ad annualità decrescente corrispondono alle annualità del prestito diminuite dello sconto di cui sopra.

Le annualità decrescenti comprendono la quota di rimborso del capitale in somma costante e gl'interessi degressivi. La quota di rimborso si determina dividendo l'importo del prestito per il numero degli anni dell'ammortamento e le annualità si ottengono aggiungendo alla quota costante di rimborso gli interessi sul residuo capitale del prestito a principio di ciascun anno.

Nelle delegazioni deve indicarsi la scadenza e l'importo singolo e complessivo delle rate da versare al tesoriere centrale del Regno nella sua qualità di cassiere della Cassa dei depositi o prestiti, o direttamente per gli enti mutuatari della provincia di Roma o nelle sezioni di R. tesoreria provinciale per gli enti delle altre Provincie.

Art. 167.

Le delegazioni che riguardano gli anni successivi al periodo di gestione dell'agente che si trova in carica alla data della loro emissione, sono presentate agli agenti cui verrà, di periodo in periodo, affidata la riscossione, perchè siano da essi accettate.

Quando per qualunque motivo l'agente cessi dalla sua gestione prima del termine stabilito, le delegazioni già da esso accettate vengono presentate al nuovo agente affinchè questi pure le accetti.

Le prefetture comunicano alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti i cambiamenti che avvengono negli agenti della riscossione di quegli enti, ai quali furono concessi prestiti dalla Cassa stessa.

Art. 168.

I prestiti sono in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto che emette gli ordinativi, in base ai quali la Cassa dei depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

L'ordinativo del prefetto deve contenere l'autorizzazione alla Cassa mutuante di pagare in tutto od in parte il prestito. Ove si tratti di esecuzione di opere l'ordinativo del prefetto deve essere emesso in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, quando si tratti di opere eseguite in economia od affidate a Società cooperative di produzione e lavoro, può essere anticipata, in una o più volte, fino alla concorrenza degli otto decimi del prestito, la somma necessaria per la prosecuzione dei lavori, purchè ogni anticipazione successiva alla prima avvenga soltanto dopo che si sia dimostrata la regolare erogazione di questa almeno fino ai due terzi della somma anticipata. Prima della somministrazione dell'ultima rata dovrà dimostrarsi anche l'erogazione dell'intera somma anticipata.

Sulla domanda dell'ente mutuatario, sui documenti di cui ai precedenti articoli 163 e 164, e su quelli di cui nel presente articolo la Cassa, accertato che l'ente stesso non abbia debiti scaduti verso di essa, provvede al pagamento.

Art. 169.

I mandati di sommistrazione dei prestiti vengono emessi a favore dell'ente mutuario e sono pagabili con quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, e col concorso del prefetto, il quale vigila acchè la somma mutuata raggiunga lo scopo del prestito stesso.

Art. 170.

Se la parziale od integrale somministrazione della somma mutuata ha luogo prima che cominci, ai sensi dell'art. 85 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la decorrenza dell'ammortamento del prestito, saranno liquidati a favore della Cassa depositi, per la frazione d'anno antecedente al primo anno dell'ammortamento stesso, gli interessi al saggio di concessione del prestito dalla data del mandato al 31 dicembre ed il loro ammontare verrà ripartito, in proporzione dei rispettivi saggi di interessi, fra l'ente mutuatario e lo Stato. La parte a carico dell'ente mutuatario, diminuita dello sconto calcolato al saggio di ammortamento, è ritenuta sul capitale di cui si opera il pagamento, l'altra parte va addebitata allo Stato.

Se il prestito viene somministrato dopo l'inizio dell'ammortamento, e fino a quando la somministrazione non sia ultimata, la Cassa liquida in fine d'anno gli interessi al saggio di concessione del prestito stesso e provvede in principio dell'anno seguente al rimborso di essi a favore dell'ente mutuatario e dello Stato.

Le rate delle delegazioni emesse a garanzia dell'ammortamento devono essere versate nella loro integrità ed indipendentemente dall'epoca in cui ha luogo la somministrazione.

CAPO IV.

Ammortamento.

Art. 171.

I Comuni e le Provincie cui sono concessi prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti hanno obbligo ogni anno, e per tutto il periodo dell'ammortamento, di iscrivere nei loro bilanci, fra le spese obbligatorie, le annualità dovute.

Le Giunte provinciali amministrative devono provvedere, a tenore delle comunicazioni che annualmente la Cassa predetta fa alle prefetture ed alle Intendenze di finanza, agli stanziamenti in bilancio ed alla iscrizione nei ruoli fondiari delle somme delegate a favore della Cassa medesima, quando i Comuni e le Provincie abbiano omesso di farlo.

Le Intendenze di finanza devono accertarsi che nelle somme da ripartirsi nei ruoli è compresa quella delegata alla Cassa dei depositi e prestiti, promuovendo in caso contrario gli opportuni provvedimenti.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione, ed uso di acqua per scopo industriale ed a quelli per opere idrauliche; le Prefetture e le Giunte provinciali amministrative provvedono d'ufficio, ove occorra, agli stanziamenti nei bilanci dei Consorzi e alle iscrizioni nei ruoli delle tasse consorziali.

Art. 172.

Il vincolo della sovrimposta e delle tasse consorziali, eseguito in conformità dell'articolo precedente, costituisce legalmente in debito verso l'Amministrazione mutuante l'agente della riscossione il quale, pel solo fatto del vincolo stesso, deve versare le rate di annualità di prestiti alle prescritte scadenze, e ciò a prescindere dall'obbligo di accettare le delegazioni, che, in corrispondenza alle annualità medesime, vengono tratte dagli enti mutuatari.

Art. 173.

Gli agenti incaricati della riscossione della sovrimposta, del dazio consumo oppure delle tasse consorziali, destinati alla estinzione delle delegazioni, allorchè effettuano o direttamente al tesoriere

centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, o alle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno, i dovuti versamenti alle rispettive scadenze, ne ritirano una dichiarazione con espresso riferimento alla relativa imputazione.

I vaglia emessi dalle sezioni di R. tesoreria provinciale sono inviati alle Intendenze di finanza, e da queste alla Direzione generale, che ne cura la esazione.

Art. 174.

Tanto per le somme direttamente versategli, quanto per quelle pervenutegli mediate vaglia del tesoro, il tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, ne fa ricevuta alla Direzione generale, che ne accredita i rispettivi debitori.

In seguito al pagamento dell'ultima rata a saldo di una delegazione, la Direzione generale fa pervenire al rispettivo agente della riscossione la detta delegazione quietanzata, ritirando le dichiarazioni di eseguito versamento che vi si riferiscono.

Art. 175.

Contro gli agenti delle riscossioni comunali o consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni i ricevitori provinciali promuoveranno l'esproprio della cauzione per il ricupero delle somme dovute e degli accessorî, in base alle richieste che la Cassa dei depositi e prestiti farà direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza.

Contro i ricevitori provinciali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni gli atti esecutivi come sopra saranno promossi direttamente dalla Cassa suddetta.

È in facoltà della Cassa di procedere, per il ricupero dei crediti in mora, anche contro gli enti mutuatari, oppure di estinguere i debiti scaduti ed i loro accessorî mediante trattenuta sui crediti degli enti stessi.

Art. 176.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizza a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti ed anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda ad una o più delegazioni intere relative ad anni successivi a quello in corso. La Cassa ha però facoltà di esigere il preavviso di cui all'art. 86 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Sulle somme che si restituiscono anticipatamente è accordato lo sconto al saggio di concessione dal giorno del versamento.

Art. 177.

Ove, per qualsiasi eventualità, durante il periodo di ammortamento dei mutui, la garanzia prestata non sia più sufficiente, dovrà il mutuatario, ed in mancanza la Giunta provinciale amministrativa d'ufficio, supplirvi, osservati gli articoli 75 e 76 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

CAPO V.

Trasformazione.

Art. 178.

Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi, che intendano ottenere la trasformazione dei prestiti ai sensi dell'art. 87, parte prima, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, debbono farne, direttamente o per mezzo delle prefetture, richiesta alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, indicando i mutui che, secondo il disposto del suddetto articolo, si vogliono trasformare.

Nella richiesta deve essere indicato il numero degli anni del nuovo ammortamento.

Se il nuovo periodo di ammortamento richiesto eccedesse i 35 anni deve dimostrarsene la necessità conformemente all'ultimo comma dell'art. 150 del presente regolamento.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti dà direttamente all'Ente mutuatario, o col mezzo della Prefettura, le istruzioni per la trasformazione.

Art. 179.

Gli Enti mutuatari, per la trasformazione dei prestiti concessi, debbono produrle:

1° la domanda;

2° la copia della deliberazione, analoga a quella prescritta dal n. 2 degli articoli 156 e 159 e completata con le clausole di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 163;

3° la copia della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva la deliberazione del Comune o del Consorzio. Per la Provincia occorre l'assicurazione del prefetto che la deliberazione è divenuta esecutoria;

4° la dichiarazione del prefetto circa la garanzia offerta per assicurare il nuovo ammortamento;

5° i documenti di cui all'art. 157 nei casi in cui sia necessaria l'eccedenza al limite legale della sovrimposta.

Art. 180.

Il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera sulle proposte di trasformazioni di prestiti. Dopo l'emanazione del decreto Reale di concessione, che dovrà essere registrato alla Corte dei conti e quindi comunicato agli enti mutuatari per il pagamento della tassa sulle concessioni governative, gli enti medesimi rilasciano le nuove delegazioni in corrispondenza alle nuove annualità.

Pervenute tali delegazioni, assoggettate alla tassa di bollo sulle cambiali, nonchè la prova dell'eseguito pagamento della tassa sulle concessioni governative, la Cassa dei depositi e prestiti esegue l'operazione e restituisce ai mutuatari le vecchie delegazioni affinchè se ne avvalgano per i rimborsi della tassa di bollo.

Fino a tanto che le delegazioni nuove non siano state dall'Amministrazione ritirate restano fermi, a tutti gli effetti, i vecchi piani di ammortamento e sulla loro base debbono dai mutuatari, e per essi dagli agenti della riscossione, essere pagate le relative rate bimestrali.

Art. 181.

A tutti gli effetti, esclusi quelli della somministrazione, i prestiti provenienti dalle trasformazioni si considerano come prestiti nuovi.

PARTE SECONDA.

Disposizioni riguardanti prestiti per determinati scopi.

CAPO I.

Per assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Art. 182.

Alle domande di prestiti per assunzione diretta dei pubblici servizi, oltre agli atti e documenti prescritti dagli articoli 156 e 157 del presente regolamento, occorre unire:

a) il parere della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale, istituita presso il Ministero dell'interno con la legge 17 maggio 1900, n. 173, richiesto dall'art. 12 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi;

b) una dichiarazione del prefetto circa la regolarità della procedura e circa i risultati del *referendum*.

Agli atti relativi ai mutui per assunzione diretta dei pubblici servizi non occorre unire lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune.

CAPO II.

Per case popolari o economiche.

Art. 183.

Le domande di mutuo di cui agli articoli 90 e 91 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono trasmesse per mezzo del prefetto della provincia al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, unitamente agli atti richiesti dagli articoli 156 e 157 del presente regolamento, nonchè del capo IV del titolo IV del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1908, n. 528, per la esecuzione della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89.

Il Ministero predetto, sentita la Commissione centrale per le case popolari o economiche, concede con suo decreto, per la durata di ciascun mutuo, il concorso dello Stato, consistente in una quota

annua costante in ragione non superiore ad un sesto degli interessi, e trasmette poscia il decreto stesso con la domanda e tutti gli atti che la corredano alla Cassa dei depositi e prestiti, per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla concessione del mutuo.

Art. 184.

Le annualità dei mutui, di cui al precedente articolo, sono calcolate al saggio normale. La parte delle dette annualità facente carico all'ente mutuatario è versata alla Cassa dall'ente medesimo in una quota annua costante, scontata a saggio normale pel pagamento a rate bimestrali, o a rate trimestrali o semestrali quando si tratti di mutui garantiti con la rendita pubblica.

La parte delle annualità stesse corrispondente al concorso dello Stato è dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro corrisposta alla Cassa ad annualità costante, scontata a saggio normale e versata entro il 25 giugno di ciascun anno.

Sulle somme somministrate prima che incominci la decorrenza dell'ammortamento del prestito, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è addebitato degli interessi dalla data del mandato al 31 dicembre, allo stesso saggio al quale è stato calcolato il concorso governativo.

Iniziato il periodo di ammortamento e sino a quando il prestito non sia stato interamente somministrato, viene a fin d'anno liquidata a favore del predetto Ministero, sulla somma da somministrare o somministrata nel corso dell'anno, una quota d'interessi proporzionale a quella a carico del Ministero stesso compresa nel piano di ammortamento.

CAPO III.

Per edifici scolastici.

§ 1.

Mutui per edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, per le palestre ginnastiche e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria, classica, tecnica e normale (legge 4 giugno 1911, n. 487).

Art. 185.

Le domande fatte alla Cassa dei depositi e prestiti da Comuni, Provincie ed enti morali per la concessione dei mutui di cui agli articoli 101, 105 e 106, parte prima, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono trasmesse dal Regio provveditore agli studi al Ministero dell'istruzione pubblica, corredate degli atti e documenti prescritti dagli articoli 153 e 157 del presente regolamento e dagli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

Alle domande degli enti morali, quando i prestiti non siano garantiti dalle Amministrazioni comunali, occorre unire anche i regolamenti o gli statuti degli enti medesimi e gli altri atti che servano a dimostrare la legalità delle prese deliberazioni e delle conseguite approvazioni tutorie.

Art. 186.

Il Ministero dell'istruzione pubblica, esaminata la domanda, autorizza, con suo decreto, l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette la domanda stessa e i relativi documenti, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito e la quota annua costante che sarà irrevocabilmente pagata dal Ministero per l'intero servizio degli interessi.

Art. 187.

La somministrazione rateale del prestito, fino alla concorrenza di otto decimi del relativo importo, viene effettuata in base ad ordinativi del prefetto, al quale sono comunicati all'uopo dagli enti mutuatari i documenti giustificativi delle spese e, ove si tratti di lavori, il relativo stato di avanzamento vistato dal genio civile. I cennati documenti non devono essere esibiti alla Cassa mutuante, la cui responsabilità rimane coperta dall'autorizzazione prefettizia.

L'ultima rata, non inferiore ai due decimi del prestito, è pagata in seguito ad autorizzazione del Ministero dell'istruzione pubblica, da promuoversi in base agli atti indicati nell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

Art. 188.

Nel caso di esecuzione di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 103, parte prima, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la delegazione governativa per l'istruzione elementare e popolare presenta, invece del Comune, la domanda di mutuo alla Cassa dei depositi e prestiti per un esame preliminare nei riguardi della garanzia del mutuo stesso. Riconosciuta dalla Cassa predetta la sufficienza della garanzia da parte del Comune, la delegazione chiede la concessione del mutuo ed affida al genio civile l'esecuzione del progetto.

Per la contrattazione del mutuo e la sua accettazione e somministrazione le attribuzioni che dalla legge comunale e provinciale sono conferite al Consiglio comunale e al sindaco sono invece demandate rispettivamente alla Giunta provinciale amministrativa e al prefetto.

Art. 189.

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente sono dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrate a rate, a seconda del bisogno, in base ad ordinativi prefettizi rilasciati sulle richieste del genio civile. I singoli mandati sono emessi a favore del Comune mutuatario con l'obbligo di commutarne l'importo in quietanza di entrata di una contabilità speciale tenuta dalla sezione di R. tesoreria provinciale ed intitolata « Contabilità speciale per la costruzione di edifici scolastici in comune di . . . . ».

L'ingegnere capo del genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse a mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla esecuzione dei lavori; le eventuali eccedenze sui fondi versati nella contabilità speciale predetta sono restituite alla Cassa dei depositi e prestiti a diminuzione delle annualità più remote del prestito.

Art. 190.

Per la liquidazione e il pagamento tanto delle quote a carico dell'ente mutuatario quanto di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero della istruzione pubblica, saranno osservate, relativamente ai prestiti di cui al presente paragrafo, le modalità stabilite dall'art. 184 di questo regolamento, eccettuata quella riguardante l'epoca di pagamento del concorso dello Stato, che per i prestiti stessi è stabilita, anzichè al 25 giugno, entro il mese di luglio di ciascun anno.

§ 2.

Mutui ai Comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia, della Sardegna, delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e delle isole d'Elba, Capraia e Giglio, per edifici destinati alle scuole elementari (Legge 15 luglio 1906, n. 383).

Art. 191.

I prestiti di cui agli articoli 98 e 100 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono somministrati agli enti mutuatari, per l'intero loro ammontare, in una o più volte, secondo il bisogno, a seguito di ordinativi del prefetto rilasciati in base ai documenti indicati nel primo comma dell'art. 187 del presente regolamento.

A tali mutui è applicabile il disposto del precedente art. 190.

§ 3.

Mutui per edifici scolastici concessi in base alle leggi 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2ª), 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3ª), e 15 luglio 1900, n. 260.

Art. 192.

Sui mutui di cui agli articoli 93 e 95 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, il mutuatario corrisponde alla Cassa dei depositi e prestiti l'annualità costante calcolata al

saggio ridotto e scontata, per pagamento a rate bimestrali, allo stesso saggio ridotto.

Le differenze tra l'interesse ridotto e quello normale, calcolate in quote proporzionali all'ammontare dell'interesse ridotto, sono corrisposte alla Cassa mutuante dal Ministero della istruzione pubblica in annualità costante, scontata al saggio normale.

Gli interessi a debito ed a credito del Ministero della istruzione pubblica per i mutui di cui al presente articolo sono calcolati secondo le norme del 3° e 4° comma dell'art. 184.

Art. 193.

Per i prestiti di cui agli articoli 96 e 97 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, il mutuatario corrisponde alla Cassa dei depositi e prestiti l'annualità costante calcolata al saggio del 4 per cento e scontata, pel pagamento a rate bimestrali, allo stesso saggio.

La differenza tra il saggio normale dell'interesse di originaria concessione e quello del 2 per cento, stabilita in una quota annua costante e per un periodo di tempo corrispondente a quello di estinzione del mutuo, è versata integralmente nel luglio di ciascun anno dal Ministero dell'istruzione pubblica alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale, alla sua volta, la paga al mutuatario.

Fino a che il prestito non sia somministrato per intero è liquidata annualmente dalla Cassa dei depositi e prestiti a carico del Ministero una quota di interessi proporzionale all'annualità costante di concorso nel pagamento degli interessi ed alle somme pagate.

§ 4.

Mutui per le scuole agrarie, forestali e professionali, per le officine delle Regie scuole industriali e per le Regie stazioni sperimentali.

Art. 194.

Le domande di mutuo, di cui agli articoli 109 e 112, parte prima, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, ed all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, dirette alla Cassa dei depositi e prestiti, sono dai prefetti rimesse al Ministero di agricoltura o a quello dell'industria, del commercio e del lavoro, secondo che si tratti di mutuo per scuole agrarie o forestali, oppure di mutuo per scuole professionali, unitamente ai documenti indicati negli articoli 156 e 157 del presente regolamento ed agli altri atti tecnici.

Il Ministero di agricoltura, oppure quello dell'industria, del commercio e del lavoro, esaminata ciascuna domanda, autorizza con suo decreto il mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti, alla quale rimette la domanda ed i relativi documenti, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto sono determinate la durata, l'oggetto e l'ammontare del prestito e la quota costante, che viene pagata irrevocabilmente dal Ministero in corrispondenza alla differenza tra l'interesse normale e quello a carico del mutuario per i mutui destinati alle scuole agrarie e forestali, oppure in corrispondenza all'intero ammontare degli interessi per i mutui destinati alle scuole professionali.

La liquidazione e il pagamento delle annualità dei mutui di cui al presente articolo si effettuano col sistema stabilito dall'art. 184 di questo regolamento.

Art. 195.

Ai prestiti per scuole agrarie già concessi ai termini dell'articolo 108, parte prima, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili, per quanto riguarda la liquidazione e il pagamento tanto delle quote a carico dell'ente mutuatario quanto di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero di agricoltura, le disposizioni dell'art. 192 del presente regolamento.

Art. 196.

A corredo delle domande dei prestiti di cui al presente paragrafo non occorre unire lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune.

CAPO IV.

Per opere riguardanti la pubblica igiene.

Disposizioni generali.

§ 1.

Mutui contemplati dalla legge 25 giugno 1911, n. 583, e dai decreti Luogotenenziali 28 gennaio 1917, n. 190, e 26 luglio 1917, n. 1231.

Art. 197.

Le domande di mutuo, di cui agli articoli 120, 121 e 123, parte prima, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, modificati dal decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, sono dai prefetti inviate al Ministero dell'interno insieme con i documenti richiesti dagli articoli 156 e 157 del presente regolamento e con tutti gli atti tecnici, debitamente approvati, prescritti dai regolamenti 30 maggio 1907, n. 569, e 6 ottobre 1912, n. 1306.

Alle domande degli enti morali, quando i prestiti non siano garantiti dalle Amministrazioni comunali, occorre unire anche i regolamenti o gli statuti degli enti medesimi e gli altri atti che servano a dimostrare la legalità delle prese deliberazioni e delle conseguite approvazioni tutorie.

Art. 198.

Il Ministero dell'interno, esaminata ciascuna domanda, autorizza con suo decreto l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti, alla quale rimette gli atti di contrattazione, affinchè promuova la sovrana concessione del prestito.

Nel decreto sono determinate la durata, l'oggetto e l'ammontare del prestito e la misura del concorso dello Stato.

Art. 199.

Alle domande di mutui per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile, nei casi in cui sia offerta in garanzia la sovrimposta provinciale, ai termini del 4° comma dell'art. 123 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, occorre unire anche copia della deliberazione del Consiglio provinciale che determini l'importo e il numero delle delegazioni da rilasciare a garanzia del mutuo, nonchè l'attestazione del prefetto circa l'imponibilità della sovrimposta provinciale.

Concesso il prestito, in sede di accettazione occorrerà esibire alla Cassa, oltre i documenti prescritti agli articoli 163 e 164 del presente regolamento nei riguardi del Comune, anche:

a) la deliberazione del Consiglio provinciale per il vincolo della sovrimposta e per il rilascio delle delegazioni;

b) le relative delegazioni sul ricevitore provinciale delle imposte dirette.

Art. 200.

La rateale somministrazione dei prestiti di cui al presente paragrafo ha luogo in seguito ad ordinativo del prefetto, rilasciato in base allo stato di avanzamento dei lavori, che deve essere vidimato dal Genio civile per le opere relative a provvista di acqua potabile.

L'ultima rata, in misura non inferiore al un decimo della somma mutuata, è pagata quando dall'ordinativo del prefetto risulti che i lavori siano stati collaudati a norma dell'art. 5 del regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306. Qualora per modificazioni ai progetti, approvate ai termini dell'articolo 3 del detto regolamento, la spesa risulti maggiore della somma mutuata e in conseguenza non sia possibile provvedere al collaudo, può, ciò non ostante, farsi luogo al pagamento della rimanenza del prestito, ove sia stato concesso o risulti in corso di autorizzazione un prestito suppletivo. In ogni caso l'ultima rata del prestito suppletivo non deve essere inferiore al un decimo della somma mutuata o dell'importo di ognuna delle opere da eseguire col prestito principale e con quello suppletivo.

Nei casi in cui gli acquedotti siano costruiti a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nell'interesse promiscuo delle ferrovie e dei Comuni, la somministrazione dei mutui, per la parte di spesa a carico dei Comuni, potrà farsi direttamente alla

Direzione generale medesima, a norma dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188.

Art. 201.

Per quanto concerne il modo di liquidazione e di pagamento delle annualità a carico degli enti mutuatari e delle quote di concorso a carico dello Stato per i prestiti contemplati nel presente paragrafo, sono applicabili le disposizioni dei primi due comma del precedente articolo 184.

Per la liquidazione del pro-rata d'interessi da addebitarsi allo Stato sulle somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento del prestito, e degli interessi da accreditarsi allo Stato sulle somme che, iniziato l'ammortamento, risultino alla fine di ciascun anno non ancora somministrate o che siano state somministrate nell'anno stesso, sono da osservarsi le disposizioni degli ultimi due comma del medesimo articolo 184.

Art. 202.

I Comuni, i Consorzi di comuni od altri Enti, che, ottenuto il mutuo, ritardassero oltre un anno l'inizio dei lavori senza giustificati motivi, o che avendoli iniziati ne trascurassero la continuazione, potranno, previa diffida e per decreto del ministro dell'interno, essere dichiarati decaduti dall'ottenuta concessione di favore.

Di tale decadenza sarà tosto data comunicazione alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale avrà diritto di sospendere il pagamento del mutuo di cui abbia già incominciata la somministrazione; ed intanto il Ministero dell'interno continuerà a corrispondere alla Cassa stessa la quota di concorso sulla parte di mutuo somministrata, salvo rivalsa a favore dello Stato ed a carico dell'ente mutuatario.

§ 2.

Mutui concessi in base alle leggi 14 luglio 1887, n. 4791 (serie 3ª), 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399.

Art. 203.

Ai prestiti per opere d'igiene già concessi ai sensi degli articoli 114, 115 e 118 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili per quanto concerne la liquidazione e il pagamento tanto delle quote a carico dell'ente mutuatario quanto di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero dell'interno, le disposizioni dei primi due comma dell'art. 192 del presente regolamento e quelle del 3° e 4° comma dell'art. 184.

Disposizioni speciali.

§ 3.

Mutui a favore dei comuni della Calabria, della Sardegna e della Basilicata; dei Comuni in zona di bonifica e dei Consorzi di bonifica, nonchè dei Comuni danneggiati dalla eruzione vesuviana del 1906 e di quelli di Grosseto, Parma e Bagni di Montecatini.

Art. 204.

Ai prestiti, di cui agli articoli 132, 134, 136, 138 e 139 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applicano tutte le disposizioni del paragrafo primo del presente capo, eccettuate quelle del secondo comma dell'art. 200 relativamente ai mutui per le opere di provvista di acqua potabile nei comuni della Sardegna per le quali lo Stato concorra con un contributo in ragione della metà della spesa, e salve, per i prestiti di cui ai detti articoli 138 e 139, le norme che saranno stabilite dal regolamento esecutivo della legge 13 luglio 1911, n. 774.

La liquidazione e il pagamento delle annualità dei mutui di cui agli articoli 131 e 133 del testo unico predetto si effettuano col sistema stabilito dall'art. 184 di questo regolamento. Le annualità dei prestiti di cui agli articoli 135 e 137 del testo unico medesimo sono invece liquidate e pagate nel modo indicato nell'art. 192 di questo stesso regolamento.

CAPO V.

Per opere stradali e per opere nei porti di 4ª classe.

§ 1.

Strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e strade di allacciamento per i Comuni isolati.

Art 205.

Le domande di mutuo di cui all'art. 140 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dal decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371; ed ai successivi articoli 141 e 142, nonchè quelle di cui al decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1080, sono dai prefetti rimesse al Ministero dei lavori pubblici, corredate dai relativi atti tecnici e dei documenti indicati negli articoli 156 e 157 del presente regolamento.

Art. 206.

Il Ministero dei lavori pubblici, esaminata ciascuna domanda, la rimette alla Cassa dei depositi e prestiti insieme con gli atti di contrattazione del prestito, comunicando l'importo e la decorrenza del sussidio dello Stato stabilito per la esecuzione delle opere progettate.

A corredo delle domande di prestiti per le opere di cui all'articolo 140 del testo unico, modificato dal decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, e per le opere di cui al decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1080, non occorre unire lo specchio delle entrate ordinarie e degli interessi passivi del Comune.

Art. 207.

Ove il Comune intenda garantire il prestito con delegazioni sul sussidio dello Stato e con delegazioni sulla sovrimposta provinciale, per le quote riferibili rispettivamente ai sussidi dello Stato e della Provincia, occorre unire alla domanda di mutuo:

a) il decreto Reale col quale si stabilisce, sulla base del progetto tecnico per l'opera da farsi, la concessione del sussidio dello Stato, determinandone l'importo, il numero delle rate, la loro decorrenza e l'obbligo del pagamento entro il mese di luglio di ciascun anno alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) la copia della deliberazione del Consiglio provinciale ai sensi del n. 2 dell'art. 156 del presente regolamento, con cui la Provincia stabilisca di delegare alla Cassa suddetta una tangente di sovrimposta correlativa all'ammontare del suo sussidio ratizzato nel numero di annualità corrispondenti a quelle dell'ammortamento del prestito;

c) la dichiarazione del prefetto riguardante la consistenza e la delegabilità alla Cassa dei depositi e prestiti della sovrimposta provinciale.

Concesso il prestito, in sede di accettazione, occorrerà esibire alla Cassa stessa, oltre i documenti prescritti dagli articoli 163 e 164 del presente regolamento nei riguardi del Comune, anche:

a) la deliberazione del Consiglio provinciale per il vincolo della sovrimposta e per il rilascio delle delegazioni;

b) le relative delegazioni sul ricevitore provinciale delle imposte dirette.

Art. 208.

Il pagamento della somma mutuata è fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti in seguito ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, al quale devono essere dirette le domande relative da prodursi poscia alla Cassa suddetta.

L'autorizzazione è rilasciata a seconda dell'avanzamento de lavori.

Quando i mutui siano garantiti con la cessione di sussidi dello Stato e della Provincia e tali sussidi siano pagabili in annualità comprensive di capitale e d'interesse, ai sensi dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371 e dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1080, vengono rimborsati rispettivamente allo Stato ed alla Provincia, anzichè al Comune mutuatario, gli interessi a credito di cui al 2° comma dell'art. 170 del presente regolamento.

§ 2.

Opere nei porti di 4ª classe.

Art. 209.

I prestiti di cui all'art. 143 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, ammortizzabili in un periodo non eccedente i 35 anni, sono concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti in base alle indicazioni che le vengono fornite dal Ministero dei lavori pubblici circa la quota di spesa a carico degli enti richiedenti.

A tali prestiti è applicabile il secondo comma del precedent art. 206.

CAPO VI.

Provvedimenti riguardanti i danni causati da infortuni strordinarî.

§ 1.

Prestiti per sospensione della sovrimposta sui terreni.

Art. 210.

Per la concessione dei prestiti di cui all'art. 147 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, oltre i documenti indicati negli articoli 156 e 157 del presente regolamento, occorre esibire:

1° un certificato dell'Intendenza di finanza indicante l'importo della sovrimposta sospesa e compresa negli sgravi definitivi e di quella sospesa e non compresa in tali sgravi;

2° una dichiarazione del prefetto attestante che il mutuo è indispensabile per provvedere alle spese obbligatorie del Comune.

Art. 211.

Gli interessi, da liquidare ai termini del penultimo comma del citato art. 147 del testo unico, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni rata bimestrale, nella misura vigente al momento della liquidazione per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Il debito complessivo al 31 dicembre dell'anno del concesso sgravio è ripartito in non più di 60 rate bimestrali comprensive di una quota di debito e degli interessi scalari al saggio vigente al momento della ripartizione.

Con criteri analoghi a quelli indicati nel presente articolo sono calcolati gli interessi sulle rate di prestiti che siano sospese per infortuni di qualsiasi natura.

§ 2.

Alluvioni e frane.

Art. 212.

Le domande di mutuo, di cui agli articoli 153 e 154 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, dirette alla Cassa dei depositi e prestiti, sono dai prefetti rimesse al Ministero dei lavori pubblici, unitamente ai documenti indicati negli articoli 156 e 157 del presente regolamento ed agli atti tecnici richiesti dal regolamento 22 gennaio 1905, n. 116.

Art. 213

Il Ministero dei lavori pubblici, esaminata ciascuna domanda autorizza con suo decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti, alla quale rimette poi gli atti per la concessione del prestito.

Nel decreto suddetto sono determinate la durata, l'oggetto e l'ammontare del mutuo e la quota annua costante che viene pagata dal Ministero in ragione della metà degli interessi del mutuo medesimo.

Art. 214.

La somministrazione integrale o rateale del mutuo è autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici su domanda dell'ente interessato e in corrispondenza all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.

Art. 215.

Ai prestiti di cui agli articoli 148 a 161 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 184 del presente regolamento per ciò che riguarda il sistema di liquidazione e di pagamento tanto delle quote a carico degli enti mutuatari quanto di quelle assunte dallo Stato.

§ 3.

Terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Art. 216.

Ai mutui di cui agli articoli 171 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 118 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle disposizioni emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, si applicano le norme stabilite dal regolamento 21 luglio 1911, n. 1013.

Tali norme, eccettuata la parte riguardante la garanzia coi proventi dell'addizionale ai sensi dell'art. 175 - parte prima, libro II - del citato testo unico 2 gennaio 1913, si applicano anche ai mutui dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e di cui all'art. 6 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

Art. 217.

Ai mutui di cui all'articolo precedente, non che a quelli di cui agli articoli 162, 163, 164, 167, 177 (secondo e terzo comma) e 180 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 184 del presente regolamento per ciò che concerne il sistema di liquidazione e di pagamento tanto delle quote a carico degli enti mutuatari, quanto di quelle assunte dallo Stato.

CAPO VII.

Prestiti vari a favore di determinate Provincie e Comuni.

§ 1.

Provincie e Comuni della Sicilia e della Sardegna e Comuni delle isole d'Elba e del Giglio.

Art. 218.

Per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 181 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 171 a 177 del presente regolamento.

§ 2.

Comune di Roma.

Art. 219.

Ai mutui di cui agli articoli 182 e 183 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili le norme contenute negli articoli 150 a 177 del presente regolamento, salvo quanto è disposto dal regolamento 12 marzo 1908, n. 151.

Le stesse norme dei sopra richiamati articoli del presente regolamento sono applicabili anche ai mutui di cui agli articoli 185 e 186 - parte prima, libro II - del suddetto testo unico, salve le disposizioni speciali stabilite, rispettivamente, dai regolamenti 4 settembre 1908, n. 551, e 3 settembre 1911, n. 1203.

§ 3.

Comune di Napoli.

Art. 220.

All'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 187 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, che sarà riassunto dal comune di Napoli a partire dall anno 1921, saranno applicabili le disposizioni contenute negli articoli 171 a 177 del presente regolamento, meno per quanto riguarda l'annua somma di L. 400 000 che il Ministero del tesoro continuerà a versare direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti a scomputo dell'annualità del mutuo di L. 9.142.524,03 concesso con R. decreto 24 dicembre 1908.

Art. 221.

Le domande di mutuo di cui all'art. 188 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono dal prefetto trasmesse alla Cassa dei depositi e prestiti unitamente agli atti indicati negli articoli 156 e 157 del presente regolamento ed ai documenti comprovanti l'avvenuta approvazione dei progetti tecnici ai sensi dell'art. 13 del regolamento 25 febbraio 1915, n. 295.

In base a tali atti la Cassa dei depositi e prestiti promuove dalla Direzione generale del tesoro l'emissione del decreto Ministeriale che impegni sul bilancio del Ministero del tesoro il pagamento della differenza tra l'interesse normale e quello del 3,50 per cento a carico del Comune, e indi promuove il decreto Reale di concessione.

La somministrazione dei prestiti di cui al presente articolo, ha luogo nei modi indicati nell'art. 4 del predetto regolamento 25 febbraio 1915.

Ai prestiti sono applicabili per quanto riguarda la liquidazione e

il pagamento tanto delle quote a carico dell'ente mutuatario quanto di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero del tesoro, le disposizioni dell'articolo 184 (comma 3° e 4°) del presente regolamento.

Art. 222.

Ai mutui di cui all'articolo 189 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applicano, tenuto conto delle disposizioni temporanee portate dai decreti Luogotenenziali 16 settembre e 9 dicembre 1917, nn. 1665 e 1995, le norme degli articoli 65 a 74 pel regolamento 7 ottobre 1905, n. 606, nonchè per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento tanto delle quote a carico dell'ente mutuatario quanto di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero del tesoro, le disposizioni degli articoli 184 (comma 3° e 4°) e 192 del presente regolamento.

Art. 223.

Ai mutui di cui all'articolo 190 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili le norme contenute negli articoli 150 a 177 del presente regolamento, salvo quanto è disposto dagli articoli 4 e 13 del regolamento 25 febbraio 1915, numero 295.

Le stesse norme dei sopra richiamati articoli del presente regolamento sono applicabili anche ai mutui di cui al successivo articolo 191 del testo unico.

§ 4.
Comune di Palermo.

Art. 224.

Ai mutui di cui all'articolo 193 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili le disposizioni degli articoli 150 a 177 del presente regolamento.

§ 5.
Comune di Pisa.

Art. 225.

Per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 194 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, il comune di Pisa corrisponde alla Cassa dei depositi e prestiti un'annualità costante calcolata al saggio del 3,50 per cento e scontata al saggio medesimo pel pagamento a rate bimestrali.

Il concorso governativo è versato alla Cassa dei depositi e prestiti dal Ministero del tesoro mediante annualità decrescenti, le quali vengono dalla Cassa stessa imputate a saldo o a diminuzione delle rate dell'annualità non ancora scadute all'epoca del versamento.

§ 6.
Comuni di Scansano e di Comacchio.

Art. 226.

Per l'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 195 e 196 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applicano le disposizioni degli articoli 171 a 177 del presente regolamento, nonchè, rispettivamente, quanto al sistema di liquidazione e di pagamento così delle quote a carico degli enti mutuatari come di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero dell'interno, le disposizioni degli articoli 192 e 184 (primi due comma) dello stesso regolamento.

§ 7.
Comune di Torino.

Art. 227.

Per l'ammortamento del mutuo di L. 8.000.000 di cui all'art. 197 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applicano le disposizioni degli articoli 171 a 177 del presente regolamento e, per i primi quattro milioni mutuati col beneficio del concorso governativo nel pagamento degl'interessi, si applicano altresì, quanto al sistema di liquidazione e di pagamento così delle quote a carico dell'Ente mutuatario come di quelle assunte dallo Stato, e per esso dal Ministero della guerra, le disposizioni dei primi due comma del successivo art. 184.

All'altro mutuo contemplato nell'art. 198 del testo unico predetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 150 a 177 di questo stesso regolamento.

§ 8.
Comuni di Ancona e di Vicenza.

Art. 228.

Ai mutui di cui agli articoli 200 e 201 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili le disposizioni degli articoli 150 a 177 di questo regolamento.

§ 9.
Comuni Silani.

Art. 229.

Alla determinazione della somma netta da attribuirsi ai Comuni silani, ai sensi del primo comma dell'art. 202 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, nonchè al reparto della somma stessa tra i singoli Comuni, in base alle percentuali risultanti dalla tabella di cui al successivo art. 203, viene provveduto annualmente con decreto del Ministero delle finanze.

Con tale decreto si dispone altresì il pagamento diretto a favore della Cassa dei depositi e prestiti delle quote spettanti a quelli dei detti Comuni che abbiano contratto mutui per gli scopi di cui al secondo comma del succitato art. 202, e la Direzione generale del demanio provvede nel mese di ottobre di ciascun anno al versamento cumulativo delle quote medesime.

In seguito a tale versamento e in base al reparto stabilito con l'anzidetto decreto Ministeriale, la Cassa dei depositi e prestiti imputa la quota di ciascun Comune a diminuzione od a saldo delle più prossime tra le annualità ancora da scadere relative ai mutui indicati nel precedente comma, accordando lo sconto, a norma del capoverso dell'art. 176, anche sulle quote inferiori all'ammontare di una delegazione.

§ 10.
Comune di Cosenza.

Art. 230.

Al mutuo di cui all'art. 207 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sono applicabili le norme degli articoli 150 a 177 del presente regolamento, salvo quanto sarà disposto dal regolamento da emanare ai sensi dell'art. 11 della legge 30 giugno 1912, n. 746.

§ 11.
Provincia di Napoli.

Art. 231.

Per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 208 - parte prima, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, si applicano le disposizioni degli articoli 171 a 177 del presente regolamento.

SEZIONE TERZA.

Gestioni annesse, conti correnti ed anticipazioni passive.

CAPO I.

Gestioni annesse e conti correnti.

Art. 232.

Le gestioni annesse alla Cassa dei depositi e prestiti, in forza di leggi o decreti, sono regolate, sia per l'impiego delle loro disponibilità, sia per il maneggio dei fondi di loro spettanza, dalle norme generali stabilite nei seguenti articoli e dalle norme speciali di legge, di regolamento o ministeriali, dalle quali sono rette le singole gestioni.

I conti correnti istituiti presso la Cassa dei depositi e prestiti, con l'autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione, in dipendenza di leggi, di decreti o di disposizioni ministeriali, si riferiscono agli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, alle predette gestioni annesse e a servizi speciali dipendenti dai singoli Ministeri o da pubbliche Amministrazioni. Il loro funzionamento è pure regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 233.

I versamenti nei conti correnti possono essere effettuati presso la Tesoreria centrale o presso le sezioni di R. tesoreria provinciale. Il Tesoriere centrale rilascia per ogni versamento e consegna alla Direzione generale una corrispondente quietanza; le sezioni di Re-

gia tesoreria provinciale emettono un vaglia del tesoro a favore del Tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, e il vaglia è inviato nello stesso giorno alla Direzione generale a cura della Delegazione del tesoro.

Gli effetti pubblici di spettanza delle gestioni speciali sono invece depositati esclusivamente nella tesoreria centrale e per ogni deposito viene regolarmente rilasciata e consegnata dal Tesoriere centrale alla Direzione generale una ricevuta descrittiva dei titoli con tutte le indicazioni prescritte per i depositi ordinari.

Il Tesoriere centrale rilascia inoltre a chi versa in numerario o deposita i titoli una dichiarazione della emessa quietanza o ricevuta, munita del visto del Controllore. Parimenti le sezioni di R. tesoreria provinciale rilasciano a chi versa il numerario una dichiarazione del vaglia emesso, munita del visto del delegato del tesoro.

Art. 234.

Nei casi in cui le Amministrazioni, a favore delle quali è istituita una gestione od è aperto un conto corrente, sono autorizzate ad emettere direttamente i mandati, questi devono essere ammessi a pagamento dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti; indi la stessa Direzione generale li trasmette alla tesoreria centrale o alle Delegazioni del tesoro per gli ulteriori adempimenti.

Qualora occorra di apportare una qualsiasi variazione ai mandati già ammessi a pagamento dalla Cassa dei depositi e prestiti, l'Amministrazione interessata vi provvede mediante attergato e i mandati vengono quindi riprodotti alla Cassa predetta che li rinvia alle competenti tesorerie.

Tuttavia, quando un mandato debba essere pagato in luogo diverso da quello indicato, la Delegazione del tesoro provvede direttamente alla variazione se il pagamento è da farsi nella stessa Provincia, oppure invia il mandato alla Delegazione del tesoro della Provincia in cui il pagamento deve effettuarsi, informandone contemporaneamente la Cassa dei depositi e prestiti, che sarà pure avvertita dell'arrivo del mandato dalla Delegazione ricevente.

Art. 235.

L'ammissione a pagamento dei mandati di cui al precedente articolo ed il relativo addebitamento in conto corrente si fanno per il loro importo lordo.

Le ritenute da operarsi sui mandati stessi vengono effettuate e contabilizzate dalla Tesoreria centrale o dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale nel mese in cui detti mandati sono portati in uscita per l'effettuato pagamento ai rispettivi titolari.

Art. 236.

Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni e qualunque atto avente per iscopo d'impedire o di trattenere il pagamento di somme o la consegna di valori dovuti dall'ente od Amministrazione nel cui interesse è tenuta la gestione od è aperto il conto corrente, debbono essere notificati nelle forme legali ordinarie allo stesso ente o alla stessa Amministrazione titolare della gestione o del conto corrente.

Posteriormente all'emissione del mandato di pagamento o dell'ordine di consegna dei valori, gli atti di cui sopra non hanno efficacia se non vengano notificati alla Tesoreria centrale o alla sezione di R. Tesoreria provinciale o a quell'altro agente pagatore che sia incaricato della estinzione del titolo.

Art. 237.

Quando non sia diversamente stabilito nell'atto istitutivo, gli interessi sulle somme versate in conto corrente fruttifero vengono calcolati nella misura annualmente fissata per i depositi volontari, decorrono dal sedicesimo giorno dopo quello del versamento e cessano dalla data di emissione del mandato di rimborso.

I versamenti possono eseguirsi in contanti, oppure mediante mandati di Amministrazioni centrali o altri titoli di spesa dello Stato, o mediante vaglia del tesoro o vaglia postali, e agli effetti del precedente comma è considerato quale giorno di versamento quello indicato nell'art. 46 del presente regolamento, a meno che trattisi di giri di partite tra conti correnti fruttiferi aperti allo stesso correntista, nel qual caso la valuta del versamento si fa coincidere con quella del pagamento in modo da non aversi alcuna interruzione nella decorrenza dell'interesse.

Quando si verifichino normalmente molte operazioni su fondi in conto corrente da eseguirsi entro il sedicesimo giorno dalla data del versamento, la Cassa dei depositi e prestiti, d'accordo coi correntisti, può istituire speciali conti correnti infruttiferi, indipendentemente dagli altri conti fruttiferi che possono aprirsi allo stesso ente o alla stessa Amministrazione per impiego di fondi o per speciale destinazione.

Art. 238.

Gli interessi sulle somme che vengono pagate dalla Cassa per conto dei correntisti decorrono dalla data di emissione o di ammissione a pagamento dei singoli mandati, salvo che sia altrimenti stabilito nell'atto istitutivo del conto corrente.

Art. 239.

Sulle somme, di spettanza degli Istituti di previdenza amministrati dalla apposita Direzione generale, che rimangono provvisoriamente in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti, è liquidato, giusta anche i rispettivi regolamenti degli Istituti predetti, l'interesse al saggio fissato con decreto del ministro del tesoro per i depositi del risparmio postale.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento.

Art. 240.

Gli interessi sia attivi che passivi sui conti correnti si liquidano, di regola, a semestri maturati, e scadono il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.

Art. 241.

Non si liquidano interessi nè a debito nè a credito nel periodo intercedente tra il giorno del versamento, o ritenuto tale, e quello d'inizio della fruttificazione:

1° sulle somme che vengono in detto periodo integralmente ritirate per essere state indebitamente o erroneamente versate;

2° allorquando il versamento sia eseguito con la condizione che entro 16 giorni la somma versata debba erogarsi per uno scopo determinato od essere assegnata ad altri conti tenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti con lo stesso correntista;

3° su quella parte della somma prelevata dal conto corrente, che trova capienza nei versamenti fatti nel conto stesso entro il periodo di 16 giorni.

Art. 242.

Gli interessi liquidati in fine di ogni semestre sulle somme in conto corrente sono portati in aumento al capitale in conto nuovo.

Art. 243.

Sui conti correnti non si eseguono pagamenti che fino a concorrenza del capitale e degli interessi disponibili.

Art 244.

Alla chiusura di ogni esercizio, la Cassa dei depositi e prestiti, stabilito che sia il frutto ottenuto dalla massa dei capitali amministrati, determina la parte di esso che proporzionalmente ai rispettivi capitali spetta alla gestione propria e a quella delle Casse di risparmio postali

Dal frutto spettante alla gestione delle Casse di risparmio postali sottraendo l'importo degli interessi inscritti nei libretti dei depositanti, quello della relativa imposta di ricchezza mobile, e ogni altra spesa propria di detta gestione, la differenza rappresenta gli utili disponibili o la perdita della gestione medesima.

Sui fondi disponibili versati dal Ministero delle poste in conto corrente fruttifero per la speciale gestione dei conti correnti e assegni postali viene corrisposto dalla Cassa dei depositi e prestiti il frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa medesima ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati, diminuito soltanto di quindici centesimi, a norma dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

CAPO II.

Anticipazioni passive.

Art. 245.

Le operazioni per anticipazioni di fondi, che la Cassa dei depositi e prestiti può chiedere al Tesoro dello Stato o ad Istituti di credito nazionali ed esteri, sono autorizzate con decreto del ministro del tesoro.

Le domande al ministro per ottenere siffatte autorizzazioni sono presentate dall'Amministratore generale, corredate della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 246

Emesso il decreto di cui al precedente articolo, provvede il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti alla stipulazione degli atti ed alla prestazione dei consensi che eventualmente siano necessari in tutto il corso dell'operazione.

Art. 247.

Per le anticipazioni fatte dal tesoro dello Stato coi fondi propri o fornitigli da altri per tale scopo è aperto un conto corrente speciale tra la Direzione generale del tesoro e la Cassa dei depositi e prestiti.

Gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno in cui queste vengono riscosse dalla Cassa, cessano dal giorno in cui il Tesoro riscuote il mandato di rimborso e sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio.

Art. 248.

Per le anticipazioni fatte alla Cassa direttamente da Istituti di credito nazionali od esteri è istituito apposito conto corrente a favore di ciascun Istituto.

Ove non sia altrimenti stabilito con apposito piano di ammortamento, gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno in cui la Cassa le riscuote, cessano da quello in cui viene emesso il mandato per la restituzione e sono regolati alle normali scadenze del 1° luglio e del 1° gennaio.

SEZIONE QUARTA.

Impiego dei fondi disponibili.

Art. 249.

I diversi modi di investimento dei fondi della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti e della gestione delle Casse di risparmio postali sono stabiliti per legge.

All'investimento dei fondi delle varie gestioni annesse la Cassa provvede nei modi stabiliti dagli atti istitutivi delle gestioni medesime o da apposite disposizioni di legge o di regolamento; e in difetto di ciò, vi provvede in conformità alle richieste che di volta in volta le pervengano dalle amministrazioni interessate.

Art. 250.

Riservato l'assenso del Ministro del tesoro, gli investimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in altri valori pubblici ammessi dalla legge, dei fondi disponibili della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti e della gestione delle Casse di risparmio postali, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può tuttavia autorizzare l'Amministrazione a fare tutti gli investimenti in genere che possano rendersi necessari o convenienti nell'intervallo tra un'adunanza e l'altra del Consiglio stesso. In tal caso l'Amministrazione riferisce al Consiglio, nella prima sua adunanza, sugli impieghi effettuati.

Art. 251.

All'acquisto di titoli o valori pubblici in genere la Cassa dei depositi e prestiti provvede per mezzo di agente di cambio accreditato per le operazioni del debito pubblico o in altro modo che essa reputi più conveniente.

Analogamente la Cassa provvede quando le occorra di alienare titoli o valori di sua proprietà o di spettanza delle varie gestioni annesse.

Art. 252.

Per i fondi in conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, giusta l'art. 71 - parte I, libro II - del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, gli interessi corrisposti dal Tesoro sull'apposito capitolo del suo bilancio passivo sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio.

Su questi interessi non si opera ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Gli interessi sui fondi in conto corrente decorrono dal sedicesimo giorno dal versamento e cessano dal giorno del ritiro.

Tanto i versamenti quanto i rimborsi sono autorizzati dal Direttore generale del tesoro, dietro richiesta dell'Amministrazione della Cassa.

Art. 253.

Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare ad Amministrazioni dello Stato o ad altri enti per un particolare servizio pubblico o per il raggiungimento di un determinato scopo sono stabilite da apposite disposizioni di legge, che ne fissano l'ammontare, il modo di somministrazione e di restituzione e il saggio d'interesse.

La restituzione delle somme anticipate avviene, di regola, secondo il piano di ammortamento compilato in base ad una annualità costante posticipata, comprensiva della quota di capitale e degli interessi scalari.

Sulle somministrazioni fatte prima che si attui il piano di ammortamento, sono liquidati gli interessi dalla data di ciascun mandato fino a tutto il giorno anteriore a quello in cui ha inizio il piano anzidetto; e qualora non vengano corrisposti dall'Amministrazione od ente debitore, e non sia altrimenti stabilito, tali interessi sono capitalizzati per formare parte integrante dell'anticipazione.

Dopo l'inizio dell'ammortamento e fino a che l'anticipazione non sia per intero somministrata, si provvede a fine d'anno al conguaglio degli interessi tra la Cassa dei depositi e prestiti e l'Amministrazione od ente debitore, a cui viene rimborsato quanto risulti a suo credito.

SEZIONE QUINTA.

Norme generali di contabilità.

Art 254.

Le Intendenze di finanza e le Delegazioni del tesoro tengono, per il servizio della Cassa dei depositi e prestiti, separata contabilità nel modo loro assegnato dalla Direzione generale, alla quale forniscono gli elementi necessari sia per il controllo di detta contabilità e di quella delle sezioni di R. tesoreria provinciale, sia per la formazione della scrittura generale e della contabilità riassuntiva.

Art. 255.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di cui ha la gestione, o con versamento diretto nella Tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di R. tesoreria provinciale.

I fondi versati nelle sezioni di R. tesoreria provinciale sono concentrati presso la Tesoreria centrale mediante vaglia del tesoro a favore del Tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 256.

Il Tesoriere centrale, oltre il servizio dei pagamenti e delle riscossioni, disimpegna anche quello relativo ai titoli depositati sia per conto dei terzi che per le varie gestioni della Cassa.

La sezione di R. tesoreria provinciale di Roma esegue il pagamento dei mandati emessi sulla medesima dalla Direzione generale e disimpegna il servizio delle rate di rendita consolidata nominativa, pagabili in Roma e da impiegarsi in altra rendita a norma degli articoli 76 a 81 del presente regolamento.

Le altre sezioni di R. tesoreria provinciale ricevono, custodiscono e restituiscono gli effetti pubblici relativi ai depositi amministrati dalle rispettive Intendenze di finanza, ricevono dalla Tesoreria centrale e consegnano alle parti i titoli costituenti i depositi anteriori al 1° gennaio 1876, riscuotono somme per conto delle rispettive Intendenze di finanza e pagano i mandati emessi dalle Intendenze stesse o dalla Direzione generale.

Art. 257.

Le riscossioni e i pagamenti del numerario, nonchè il ricevimento e la restituzione dei titoli, sono eseguiti dal Tesoriere centrale o dalle sezioni di R. tesoreria provinciale in base a mandati e ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalle Intendenze di finanza.

Detti mandati ed ordini sono firmati dal Direttore generale e dal Direttore capo della Ragioneria, e vistati dal capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti se emessi dalla Direzione generale, e dall'intendente e dal ragioniere capo se emessi dalle Intendenze di finanza.

Art. 258.

Il pagamento dei mandati ha luogo contro quietanza sui medesimi e la consegna dei titoli contro ricevuta sull'ordine di restituzione.

Art. 259.

I pagamenti eseguiti dalle sezioni di R. tesoreria provinciale sui mandati emessi dalla Direzione generale e dalle Intendenze di finanza sono rimborsati sul Fondo anticipato dalla Direzione generale al tesoro in conto corrente infruttifero, a norma delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 260.

I mandati che per qualsiasi motivo non vengano estinti entro l'anno successivo a quello in cui furono emessi non possono più essere pagati senza una speciale autorizzazione dell'ufficio che li ha rilasciati, salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata riguardo ai crediti a cui i mandati si riferiscono.

Similmente non può essere eseguito, senza una speciale autorizzazione dell'ufficio che lo emise, l'ordine di restituzione di un deposito in titoli o di consegna di cedole od altri recapiti, quando il ritiro dei medesimi per parte dell'avente diritto non abbia luogo entro l'anno successivo a quello in cui l'ordine stesso fu emesso, salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata.

Art. 261.

Il computo degli interessi sì attivi che passivi è regolato secondo l'anno di giorni 360 ed il mese di giorni 30.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Per il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'Interno:
COLOSIMO.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

***Il numero 1675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visti il testo unico 21 ottobre 1903, n. 431; la legge 4 giugno 1911, n. 487; i régolamenti approvati con i Regi decreti 6 aprile 1913, nn. 549 e 552; i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, n. 1006; 9 settembre 1917, n. 1549; 14 luglio 1918, n. 1080; 9 febbraio 1919, n. 279 e 15 maggio 1919, n. 882;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di apportare deroghe, modificazioni e aggiunte alle disposizioni dell'ultimo dei citati decreti Luogotenenziali circa l'assunzione del personale insegnante nelle pubbliche scuole elementari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pei concorsi speciali indetti a norma del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, sono abolite le limitazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3; quelle di cui all'art. 4; e quelle di cui a comma 3 dell'art. 11 del predetto decreto; e ai singoli concorsi speciali sono rispettivamente ammessi anche:

1° i maestri di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3, qualunque sia la durata del servizio richiesto;

2° i maestri di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, qualunque sia la durata del servizio richiesto;

3° i maestri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, anche se non abbiano il minimo di 10 mesi di effettivo servizio stabilito dal 2° comma dell'articolo stesso;

4° coloro che, pure essendo abilitati all'insegnamento elementare, non sono compresi in alcuno dei gruppi di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto, e siano stati, durante la guerra, o siano tuttora sotto le armi, anche se non abbiano mai prestato servizio di insegnante provvisorio o supplente. Essi vanno, per ogni effetto, compresi in un gruppo che nell'art. 4 viene distinto con la lettera *d*);

5° le maestre elementari, anche se abbiano prestato servizio per meno di dieci mesi.

Per tutti gli effetti del presente decreto e del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, sono applicabili agli invalidi di guerra le norme stabilite pei mutilati di guerra.

Le domande dei concorrenti che beneficiano delle disposizioni di questo articolo possono, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, essere presentate anche se siasi iniziato il lavoro delle Commissioni giudicatrici del concorso e, in ogni caso, non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

I documenti di rito sono ritenuti validi come se presentati entro il 31 luglio 1919.

Ai concorsi stabiliti dagli articoli 4 e 11 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, non possono prendere parte i maestri che di già appartengano a personale di ruolo di scuole elementari amministrate dai Comuni o dai Consigli scolastici, e quelli che abbiano liquidata, come insegnanti o come direttori, la pensione in seguito a collocamento a riposo.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882.

Art. 2.

Nell'anno 1919 i maestri e le maestre a beneficio dei quali si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 11 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, integrato dal presente decreto, possono partecipare a uno solo dei concorsi speciali ad essi riservati; ove preferiscano partecipare a concorsi generali, non possono partecipare ad alcuno dei concorsi speciali.

I concorrenti di cui all'art. 3 ed alla lettera *a*) dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, integrato come sopra, devono, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, indicare al Ministero della istruzione pubblica, per mezzo dei Regi provveditori, a quali concorsi generali o speciali abbiano eventualmente partecipato prima della pubblicazione del presente decreto. Verrà ritenuta valida la domanda per quello fra i concorsi speciali o generali per il quale il concorrente dichiari di mantenere la domanda stessa.

I concorrenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 ed all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, integrato come sopra, possono aspirare soltanto a posti vacanti nel Comune o nella Provincia ove prestino o abbiano prestato il servizio di insegnante provvisorio o supplente considerato utile per l'applicazione delle presenti disposizioni.

I concorrenti di cui al comma precedente devono, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, indicare al Ministero della istruzione pubblica, per mezzo dei RR. provveditori, a quali concorsi generali abbiano partecipato. Verrà considerata inefficace la domanda di ammissione a tali concorsi, mentre essa sarà valida per quello tra i concorsi speciali per il quale il concorrente dichiari di mantenerla.

I concorrenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 del decreto Luogo-

tenenziale 15 maggio 1919, n. 882, integrato come sopra, possono prendere parte ad uno solo dei concorsi generali ovvero ad uno solo dei concorsi speciali ad essi riservati. È applicabile nei loro riguardi il secondo comma del presente articolo, nel caso abbiano presentato domanda di ammissione al concorso anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Alla trasmissione di domande e documenti, in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, sarà provveduto di ufficio.

Negli anni successivi al 1919 ciascuno potrà prender parte, senza limitazione di sorta, ai concorsi che saranno indetti dai Comuni o dalle Amministrazioni provinciali scolastiche.

Art. 3.

La omissione o la inesattezza delle dichiarazioni di cui al precedente art. 2 causa la perdita di ogni diritto derivante dal concorso e dalla nomina eventualmente avvenuta.

Ove la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi speciali sia incompleta o difforme da quella prescritta con le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) de l'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, modificato con decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 939, e con le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) *f*), dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 552, modificato con decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1000, il concorrente potrà completarla e regolarizzarla entro otto giorni dall'invito del R. provveditore e prima che la Commissione abbia formata la graduatoria. Lo stesso termine è utile per regolarizzare qualcuno dei predetti documenti che non sia in tutto o in parte redatto in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Il Consiglio scolastico, nell'approvare le graduatorie, provvede sui ricorsi che siano stati presentati contro la legittimità dell'operato delle Commissioni giudicatrici.

Per tutti gli atti successivi, il provveditore esercita eccezionalmente le attribuzioni conferite dalle norme vigenti al Consiglio scolastico e alla Deputazione scolastica, per quel che riguarda l'assunzione del personale per le scuole amministrate dal Consiglio scolastico.

Art. 4.

È sospesa, nei riguardi del personale da assumere a norma del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, integrato dal presente decreto, l'applicazione di qualsiasi limitazione o restrizione, anche se prevista dai regolamenti dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, quando non sia in questo decreto esplicitamente contemplata.

Nei predetti Comuni i cui regolamenti prescrivono, per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro, un limite massimo di età, questo è portato al 45° anno; e al 55°:

a) pei maestri di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882;

b) per le concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma quarto dell'art. 11 del decreto stesso;

c) per i maestri e le maestre provvisori e supplenti che, assunti anteriormente al 1° gennaio 1916, abbiano prestato nel Comune, senza interruzione, servizio fino al 30 giugno 1919.

Art. 5.

All'art. 8 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, è sostituito il seguente:

Compiuto l'esame dei titoli, la Commissione classificherà i concorrenti nell'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 3 e 4, graduandoli in ciascun gruppo secondo il merito.

Le graduatorie così formate avranno valore di designazione e saranno valide fino alla nomina di tutti coloro che vi sono compresi.

Con ciascuna delle due graduatorie sarà coperta la metà dei posti disponibili fino al 31 luglio 1919, ricorrendo alternativamente alle due graduatorie, a cominciare da quella di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882.

I posti vacanti dopo il 31 luglio 1919 verranno assegnati per metà nei modi di cui al comma precedente, alle graduatorie di cui agli articoli 3 e 4, e per metà ai vincitori dei concorsi generali banditi e da bandirsi a norma di legge.

Fino a che non conseguano la nomina, i concorrenti compresi nelle graduatorie di cui sopra hanno diritto di preferenza per le nomine provvisorie.

Art. 6.

I concorsi speciali per maestre provvisorie e supplenti già banditi nel termine di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, sono regolati dalle disposizioni dell'articolo stesso modificato come segue:

Alle maestre elementari che si trovino in servizio quali provvisorie o supplenti nelle scuole amministrate dai Comuni o dai Consigli scolastici, ed a quelle che siano state licenziate durante il corrente anno scolastico per il ritorno dei titolari, è riservata la metà dei posti che a norma delle disposizioni vigenti spettano esclusivamente al personale insegnante femminile.

I posti saranno coperti median e apposito concorso interno per soli titoli da espletarsi con l'osservanza di tutte le norme degli articoli precedenti, in quanto siano applicabili.

Le concorrenti devono provare di avere prestato servizio in pubblica scuola dipendente dal Comune o dal Consiglio scolastico che bandisce il concorso.

Di tutte le concorrenti saranno formate due distinte graduatorie; nella prima di queste saranno collocate secondo il merito:

a) le vedove, le orfane, le madri vedove e le sorelle prive di padre dei morti in guerra o per causa della guerra; *b*) le mogli, le figlie, le madri vedove e le sorelle prive di padre dei militari resi per causa della guerra permanentemente invalidi a qualsiasi lavoro proficuo. Le madri e le sorelle di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno ammesse nella graduatoria su indicata, solo quando dimostrino che il militare morto o reso invalido costituiva l'unico o il principale loro sostegno. Nella seconda graduatoria saranno collocate secondo il merito tutte le altre aspiranti.

Le nomine saranno fatte in base alla prima graduatoria, e solo quando questa sia esaurita, in base alla seconda.

Anche le graduatorie di cui al presente articolo avranno valore di designazione e saranno valide fino alla nomina di tutte coloro che vi sono comprese.

Con le due graduatorie di cui al presente articolo sarà coperta la metà dei posti disponibili fino al 31 luglio 1919.

I posti vacanti dopo il 31 luglio 1919 verranno assegnati per metà alle graduatorie di cui al presente articolo e per metà alle vincitrici dei concorsi generali banditi e da bandirsi a norma di legge, ricorrendo, alternativamente, salva la precedenza di cui al comma quinto del presente articolo, alle due graduatorie a cominciare da quella delle maestre provvisorie e supplenti a favore delle quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Fino a che non conseguano la nomina, le concorrenti contemplate nel 1° comma di questo articolo hanno diritto di preferenza per le nomine a provvisorie.

Art. 7.

Nell'applicare le disposizioni del presente decreto a favore dei maestri e delle maestre di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 e allo art. 11 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, assunti in servizio negli anni 1915-916, 1916-917, 1917-918 e 1918-19 nelle scuole delle provincie liberate, tanto amministrate dai Comuni quanto amministrate dai Consigli scolastici, verranno ammessi ai concorsi i maestri e le maestre anche se, per comprovate ragioni indipendenti dalla loro volontà, non abbiano prestato alcun servizio durante gli anni scolastici 1917-918 e 1918 919.

Per tutti i concorrenti sarà utile il servizio prestato nelle scuole elementari o nelle istituzioni di assistenza o di istruzione in genere, o presso le amministrazioni scolastiche provinciali a norma dell'art. 1°, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1946.

Gli accertamenti per le attestazioni relative al servizio verranno fatti di ufficio dai RR. provveditori delle Provincie nelle quali ven-

nero presentate le domande di ammissione ai concorsi, quando le domande stesse non siano accompagnate dalle attestazioni richieste.

Art. 8.

Il ministro dell'istruzione pubblica, tenuto conto della disponibilità dei posti vacanti nelle scuole del Regno amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni, e sentito il parere della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica, ha facoltà, a cominciare dal 1° gennaio 1924 di limitare l'efficacia di singole graduatorie.

Nel caso in cui il ministro, con suo decreto, dichiari cessata, nei riguardi di un Comune o di un Consiglio scolastico, l'efficacia delle graduatorie, ai maestri che in queste siano, alla data del decreto Ministeriale, eventualmente compresi, verranno offerte altre sedi in Provincie o Comuni diversi da quelli per i quali fu presentata regolare domanda di ammissione al concorso o per i quali fu fatta la dichiarazione in conformità dell'art. 2 del presente decreto, purchè all'atto dell'assegnazione risultino esaurite le graduatorie valide per le Provincie o i Comuni nei quali l'assegnazione vien fatta.

Indipendentemente dall'uso della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, il ministro dell'istruzione potrà, in singoli casi, e in seguito a domanda degli interessati, assegnare le sedi a norma del precedente comma, purchè, all'atto dell'assegnazione, risultino esaurite le graduatorie valide per le Provincie o i Comuni nei quali la assegnazione vien fatta.

La non accettazione della sede offerta a norma del presente articolo equivale a rinunzia definitiva alla nomina.

L'accettazione di altro posto di ruolo, in scuole elementari pubbliche, vale rinunzia a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 9.

All'art. 14 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, è sostituito il seguente:

Nei concorsi interni di promozione da maestro a direttore didattico di cui ai comma 2° e 3° dell'art. 42 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i posti vacanti alla data del bando di concorso saranno ripartiti proporzionalmente tra i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, tra coloro che abbiano per un anno almeno coperto, a titolo di provvisorio o di supplente, l'ufficio di direttore didattico, e tra gli altri aspiranti. Nella ripartizione la frazione sarà elevata all'unità superiore a vantaggio dei concorrenti militari.

Per l'ammissione al concorso tutti i concorrenti devono provare di essere forniti del diploma di abilitazione all'ufficio di direttore didattico e di avere la qualifica di almeno lodevole nell'ultimo quadriennio di servizio.

Saranno formate tre graduatorie, comprendenti ciascuna coloro che si trovino nelle condizioni per esservi inclusi. Le nomine, per i posti spettanti a ciascuna categoria di concorrenti, saranno fatte in base alle tre graduatorie nell'ordine seguente:

a) graduatoria dei concorrenti di cui all'art. 3 del presente decreto;

b) graduatoria degli incaricati dell'ufficio di direttore didattico;

c) graduatoria di tutti gli altri concorrenti.

Le graduatorie serviranno a coprire i soli posti vacanti alla data del bando.

Art. 10.

All'ultimo comma dell'art. 17 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, sono sostituiti i tre comma seguenti:

Nei concorsi speciali di cui al presente decreto, non riservati esclusivamente alle donne, saranno classificati e valutati soltanto le pubblicazioni fatte ed i titoli acquistati dai candidati avanti l'anno 1915, eccezione fatta per i titoli di abilitazione all'insegnamento o alla direzione delle scuole elementari.

Al numero complessivo di punti ottenuti si aggiungeranno, per i candidati che siano forniti delle rispettive onorificenze, i punti seguenti:

Un punto per la croce al merito di guerra, due punti per la medaglia di bronzo, tre punti per la medaglia d'argento, quattro punti per la promozione per merito di guerra e dieci punti per la medaglia d'oro al valor militare.

Le stesse norme, in quanto siano applicabili, varranno per i concorsi interni per le promozioni dal corso inferiore al corso superiore.

Art. 11.

Anche nei casi in cui non sia stato esplicitamente indicato, sono estese alle maestre tutte le disposizioni del presente decreto e del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, in quanto siano applicabili.

Art. 12.

I Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e nei quali durante la guerra si fondarono istituzioni per l'assistenza e la istruzione dei fanciulli bisognosi, come figli di richiamati alle armi, orfani di guerra e simili, possono, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, con regolari deliberazioni istituire nei propri organici nuovi posti di ruolo da coprire mediante concorso interno fra il personale abilitato all'insegnamento, che nelle dette istituzioni prestò servizio durante la guerra.

Le deliberazioni con le quali si istituiscono nuovi posti di ruolo sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 13.

I corpi morali che mantengono scuole a norma dell'art 25 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, devono, prima di coprire i posti eventualmente vacanti nelle proprie scuole, rivolgersi al provveditore agli studi, perchè assegni temporaneamente i posti a maestri o maestre compresi nelle graduatorie di cui al presente decreto, sempre quando ciò non sia in contrasto con le tavole di fondazione.

Art. 14.

All'insegnamento nelle scuole elementari miste sono ammessi tanto i maestri quanto le maestre.

Art. 15.

Delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto decide, su ricorso degli interessati, e sentito il parere della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore, il ministro dell'istruzione pubblica.

Contro le decisioni del ministro non è ammesso ricorso nè alla IV sezione del Consiglio di Stato, nè al Re in via straordinaria.

Non è ammesso gravame, neppure in via giudiziaria, per eventuali indennità, contro le disposizioni del presente decreto le quali modifichino in tutto o in parte quelle del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882.

Art. 16.

Il Governo del Re ha facoltà di unificare e coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Rimangono in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, in quanto non siano modificate o abrogate dal presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1711 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno è autorizzato a derogare, limitatamente al personale di prima e di seconda categoria dell'Amministrazione provinciale dell'interno, alle disposizioni di cui all'art. 1° del sopracitato decreto Luogotenenziale, ed è altresì autorizzato a stabilire speciali norme, a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, pel conferimento di settanta posti di consigliere aggiunto in prova di ultima classe e di cinquanta posti di ragioniere in prova di ultima classe con lo stipendio annuo di L. 3800, compresi gli aumenti a termini dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità di caro viveri.

I consiglieri aggiunti in prova ed i ragionieri in prova conseguiranno la nomina rispettivamente a consigliere aggiunto effettivo ed a ragioniere effettivo entro il 31 dicembre 1922, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del personale dopo uno speciale scrutinio in base al servizio prestato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA

Il numero 1666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri eccezionali durante la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, numero 1401:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, della somma di L. 1.500.000 per « sussidi agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato ».

Art. 2.

Il saggio dell'interesse dovuto dagli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato, a norma dell'art. 8, lett. *a*), dello statuto-tipo approvato con decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401, è ridotto, con effetto dal 1° luglio 1919, dal 4 al 3 0[0 tanto sulle somme già mutuate come su quelle da mutuare.

Detti interessi, che alla scadenza di ogni esercizio finanziario debbono essere pagati dagli Istituti, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 3.

Gli articoli 9, primo comma, 15 e 17, penultimo comma, dello statuto-tipo sopraindicato sono modificati come segue:

Art. 9, primo comma. — Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal ministro del tesoro esclusivamente fra impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio od a riposo, questi ultimi però in numero non superiore a tre. Esso è composto di non più di nove membri, ecc.

Art. 15. — L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio dovrà indicare le risultanze attive e passive dell'esercizio, gli utili realmente conseguiti, le spese e le perdite.

Gli utili netti saranno così ripartiti:

a) il 50 0[0 ad ammortamento del capitale fornito dallo Stato

b) non oltre il 5 0[0 al Consiglio d'amministrazione, con determinazione del ministro del tesoro, su proposta del Consiglio stesso:

c) il 5 0[0 al personale dell'azienda, da distribuirsi nei modi stabiliti dal Consiglio;

d) non oltre il 5 0[0 per spese di vigilanza, da distribuirsi su determinazione del ministro del tesoro;

e) il 12,50 0[0 da destinarsi dal ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione, ad opere di previdenza fra gli impiegati e salariati dello Stato;

f) la residuale somma al fondo di riserva.

Art. 17, penultimo comma. — Sono riservati all'approvazione del ministro del tesoro, al quale verranno rimessi dalla Intendenza di finanza, gli atti e le deliberazioni dell'Istituto di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, ultimo comma, 12, comma *b*), *e*) ed *i*), nonchè la deliberazione relativa al bilancio consuntivo e le proposte inerenti al riparto degli utili netti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1699 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione d'un conto corrente spe-

ciale fra il tesoro dello Stato ed il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli oli grassi. A tale conto corrente saranno versate a carico del bilancio della guerra le somme rappresentanti l'importo di materiali occorrenti per l'Amministrazione militare e saranno versate inoltre quelle corrispondenti all'importo di materiali da cedersi ad altre Amministrazioni statali, ad enti pubblici e privati e gli eventuali proventi o ricuperi di qualsiasi natura inerenti alla gestione.

A carico di esso conto corrente, sarà provveduto alle spese per l'acquisto, la conservazione, il trasporto dei materiali di cui trattasi ed a qualunque altra spesa inerente alla gestione.

Art 2.

Con apposite norme sarà provveduto dal Ministero della guerra, d'intesa con quello del tesoro alla esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1721 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Con i poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1916, n. 1956;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I componenti i Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari e i rappresentanti degli ordini stessi nel Consiglio superiore di sanità, in carica alla data del presente decreto, si intendono scaduti dall'ufficio col 31 agosto 1919.

Art. 2.

Nel mese di settembre 1919 sarà provveduto, nelle forme prescritte dagli articoli 12 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 12 agosto 1911, n 1022, alla rinnovazione integrale del Consiglio amministrativo di ciascun ordine.

Gli eletti restano in carica fino al 31 dicembre 1921.

Art. 3.

Il ministro dell'interno indirà, entro il mese di novembre 1919 la elezione dei rappresentanti degli Ordini dei sanitari nel Consiglio superiore di sanità, con le modalità prescritte dal R. decreto 11 settembre 1913, n. 1195

La nomina a componente del Consiglio superiore anzidetto, da conferirsi agli eletti, scadrà col 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Atella, in provincia di Potenza, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 settembre 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86 04	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 43	—

Corso medio dei cambi

del giorno 24 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio

Parigi 114 81 — Londra 41,37 Svizzera 178,79 **New York** 9,99 Oro 161,00

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 16 settembre 1919

Presidenza del vice-presidente RAVA.

La seduta comincia alle 15.

AMICI GIOVANNI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato.

MAURY, dichiara che se fosse stato presente si sarebbe associato alla manifestazione di plauso fatta sabato dalla Camera ai nostri eroici combattenti.

AGNELLI, PAVIA, BOVETTI e LARUSSA, dichiarano che, se fossero stati presenti alla seduta di sabato, avrebbero votato favorevolmente all'ordine del giorno Luciani.

(Il processo verbale è approvato).

Interrogazioni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno (Segni di viva attenzione), risponde subito ad una interrogazione dell'onorevole Gaetano Mosca sulle più recenti fasi degli avvenimenti di Fiume.

Il Governo nella seduta di sabato scorso partecipò alla Camera tutte le notizie che fino a quel momento erano giunte sugli avvenimenti di Fiume.

Posteriormente ha comunicato ai giornali per mezzo dell'*Agenzia Stefani* tutte le altre notizie pervenute.

Il Governo non nascose nella seduta di sabato il suo vivo senso di dolore. Esso temeva soprattutto che gli alleati potessero credere, anche per un momento solo, che l'azione del Governo non fosse molto amichevole (Interruzioni — Commenti). E credeva suo dovere di togliere qualunque prevenzione in questo senso.

Vi sono doveri di probità da Governo a Governo a cui non si può, non si deve mai venire meno e le sue parole ed il suo contegno nella seduta di sabato si devono riferire alla profonda e sincera preoccupazione, che era in lui, che si potesse un momento solo credere che il Governo venisse a mancare alle sue dichiarazioni ed alla lealtà dei suo impegni.

Ora, poichè consta che ad alcuni, se non a molti dei soldati che si sono recati a Fiume, era stato anche detto che il Governo non vedeva male questo avvenimento, era necessario tagliar corto nel modo più chiaro e più esplicito a queste dicerie, che se facevano torto al Governo, facevano torto anche a tutta l'Italia.

Abituato alla più grande moderazione, vuole togliere ogni dubbio sull'atteggiamento del Governo.

È lieto di constatare che la sincerità delle sue dichiarazioni è stata apprezzata dai Governi alleati, i quali non solo non hanno fatto nessuna protesta, ma ci hanno dichiarato di considerare la questione come una questione di ordine interno dell'Italia, che questa dovrà risolvere con la fermezza e la moderazione necessarie.

Quindi quello che a taluno non sa se in buona fede potè parere, da parte sua, eccessiva durezza, ha ricevuto un riconoscimento nella solenne dichiarazione degli alleati, i quali nella probità della sua condotta hanno visto la prova che il Governo italiano desiderava mantenersi fedele ai suoi impegni ed a quelle che costituiscono le norme fondamentali dei sani rapporti internazionali.

A coloro poi che hanno voluto esagerare alcune cose e ricordare Garibaldi e Aspromonte, deve fare considerare che Garibaldi, cioè un uomo di una statura di gran lunga superiore a tutte le nostre stature, era a capo non di soldati dell'esercito regolare d'Italia, ma di volontari liberamente costituiti e non capitanati da ufficiali del Regio esercito (Approvazioni), e ricordare che Garibaldi per la salvezza d'Italia fu affrontato dai soldati d'Italia e ferito.

Ciò dimostra che il Governo attuale, lungi dal meritare rimprovero di nervosità e di eccessività, come alcuni in buona fede, altri in mala fede affermano, ha agito, non solo con moderazione, ma con una tolleranza che potrebbe forse un giorno essergli rimproverata. Esso ha compiuto soltanto il suo dovere, e lo ha compiuto in tutta lealtà.

Non ha oggi fatti nuovi da comunicare alla Camera, oltre quelli che la Camera già conosce.

Gli è stato chiesto quali provvedimenti intenda adottare, e la fertile fantasia di amici e di avversari ha già ideato una serie di progetti e di atti che il Governo avrebbe compiuto, o sarebbe in via di compiere.

La verità è che finora egli si è limitato a consultare i generali e gli uomini che si sono resi più benemeriti dell'esercito; dal generale Diaz al duca d'Aosta, tutti gli hanno espresso il loro vivo dolore per quanto è accaduto; ed il Governo non ha fatto alcuna cosa la quale non abbia trovato il pieno consenso di coloro che ne avevano la più delicata responsabilità.

Il generale Badoglio, per cui tutti abbiamo grande il senso della riconoscenza, come uno di coloro che hanno maggiormente contribuito alla vittoria d'Italia, ha avuto l'incarico di provvedere nei modi che riterrà più convenienti nella sua coscienza di cittadino e di soldato. Egli farà quello che crederà più opportuno ed il Governo lo seconderà.

Cadono dunque tutte le stolte dicerie messe in giro in buona fede da alcuni, in mala fede da altri.

Non avrebbe da aggiungere altro.

Non è infatti il momento di giudicare questi fatti, e forse non è neanche senza pericolo il parlarne. Ma deve rivolgere una preghiera agli onorevoli deputati ed a tutti coloro che possono agire sul paese.

Ognuno ha il suo intimo sentimento di superbia e di vanità. Egli ad una sola cosa tiene, che i provvedimenti presi a favore dei combattenti d'Italia, i soli che abbiano avuto un'efficacia, quale essa sia, siano stati tutti da lui ideati, proposti ed attuati (Approvazioni).

Ciò dà un certo diritto alla simpatia di coloro che hanno combattuto, diritto anche di rivolgersi ad essi.

Or bene, a tutti quelli che in questa dura guerra hanno combattuto per l'Italia vuole rivolgere una parola amica, osa dire paterna. Non facciano essi alcun atto che possa menomamente distruggere l'opera che hanno amato e che hanno voluto. Cerchino con la moderazione, col patriottismo, col disinteresse, con l'obbedienza, di non guastare quell'opera che costituisce il loro, il nostro orgoglio. (Approvazioni).

Quando la discussione dell'inchiesta su Caporetto suscitava in tanti un senso di sgomento e di panico, perchè si temeva che potesse colpire l'esercito, egli si ribellò e disse: bisogna anzi discuterla in Parlamento, perchè l'esercito, questa gran massa di combattenti, ne uscirà con onore. E la seduta di sabato si chiuse con un voto che onora la Camera e l'esercito. (Approvazioni).

Ora deve rivolgersi ancora a tutti coloro in cui ha avuto fede, ai combattenti, a tutti quelli che hanno lottato, e pregarli di aiutare l'opera del Governo per togliere a questo incidente ogni asprezza, e soprattutto per far sentire che la più rigida disciplina del dovere deve guidare tutti in quest'ora difficile.

L'Italia è in un momento non facile. Questa terribile guerra, ha turbato profondamente tutti gli spiriti. Tutta l'Italia è inquieta. Da parecchie settimane 400 mila lavoratori sono in sciopero, vi sono provincie intere in stato di fermento e di violenza, vi sono provincie intere in stato di preoccupazione.

Egli crede di aver dato prova in ore difficili di non avere esitanze, e di saper difendere l'ordine pubblico. Occorre però non aumentare queste difficoltà, portare tutti in quest'ora una nota di cordialità, di serenità, evitare inutile accensione di animi, e adoperarsi per risolvere queste questioni col più sincero senso di patriottismo ed anche colla più ferma volontà di sacrificare una parte di noi stessi.

Assicura infine l'onorevole Mosca che tutte le notizie che al Governo perverranno saranno ogni giorno comunicate alla stampa, in guisa che nulla sia inutilmente occultato. (Vive approvazioni).

MOSCA GAETANO, è soddisfatto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Gli ultimi avvenimenti di Fiume, certo contro la volontà dei loro autori, hanno messo il Governo ed il paese in una situazione molto difficile sì all'estero che all'interno.

All'estero, perchè l'esperienza insegna che le situazioni più scabrose nascono quando sostanzialmente, andando al fondo delle cose si ha ragione, mentre formalmente, ossia legalmente, ci si pone dalla parte del torto.

All'interno, perchè dobbiamo superare le difficoltà del momento presente guardando pure, e forse principalmente, all'avvenire.

Perchè l'incidente di Fiume non deve fra noi lasciare alcuno strascico di tristi ricordi, non ci deve avvelenare la gioia della vittoria.

L'esempio di Aspromonte non calza completamente coi fatti presenti di Fiume, ma esso richiama alla memoria la fucilata che colpì Garibaldi, senza la quale si sarebbero risparmiate all'Italia gravi amarezze.

Ad evitare perciò tanti possibili danni morali e materiali, confida nel grande equilibrio del presidente del Consiglio, il quale, seguendo il precetto di Orazio, saprà conservare la mente calma in momenti difficili, ispirando ai Governi esteri, incrollabile fiducia nella lealtà

italiana e risolvendo all'interno lo spinoso e doloroso incidente con i mezzi più adatti a mantenere la concordia degli animi.

E non solo il Governo, ma anche il Parlamento ed il paese, e gli stessi autori dei fatti di Fiume, agevolmente comprenderanno quanto questa concordia sia necessaria affinchè chi regge il timone dello Stato possa, in questo storico istante, salvaguardare gli interessi e soprattutto la dignità dell'Italia (Approvazioni).

LA PEGNA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, all'onorevole Turati, dichiara che per i fatti di Milano del 15 aprile è stata iniziata con la maggiore sollecitudine, obbiettività e serenità, una istruttoria giudiziaria, che si è chiusa col rinvio al giudizio di parecchi imputati, tra cui un ufficiale, come responsabili dei reati di partecipazione ad omicidio in rissa e complicità in danneggiamento.

Non resta ora che attendere l'esito del pubblico dibattimento. In tale attesa il Governo deve astenersi da qualsiasi apprezzamento.

TURATI, lamenta che i fatti del 15 aprile a Milano siano stati preparati pubblicamente, e che l'opera della giustizia sia stata inadeguata, specialmente di fronte all'ostentazione che di tali fatti fu menata dai loro autori, i quali avevano dichiarato apertamente di voler distruggere un partito ed il suo giornale.

FINOCCHIARO-APRILE, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Canepa, dichiara che, cessata la guerra, si è subito provveduto a licenziare gradatamente il personale femminile assunto negli stabilimenti militari.

Se qualche inconveniente si è verificato, il Governo emanerà nuove disposizioni dirette ad eliminarsi.

CANEPA, si dichiara soddisfatto, augurandosi che gli inconvenienti, che egli stesso ebbe a constare fin dall'aprile scorso, siano oggi eliminati.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio dei ministri ha disposto che le chiavi del Castello Sforzesco di Milano e la bandiera del battaglione « Luciano Manara », ricuperate ad Innsbruck, siano donate al Museo del Castello Sforzesco di Milano.

L'on. Chimienti, ministro delle poste e dei telegrafi, ha inviato a tutte le Direzioni provinciali del Regno il seguente telegramma:

« Forse ancora, e voglio credere per ignoranza delle procedure parlamentari, in molti centri lontani da Roma si hanno dei dubbi sulla sorte della riforma postelegrafonica ora dinanzi al necessario e prescritto esame della Giunta generale del bilancio.

« Questi dubbi, se in buonafede, non hanno nel modo il più assoluto alcun fondamento. La riforma rappresenta un solenne impegno del Governo, non solo per la giusta e doverosa sistemazione del personale, ma anche e soprattutto nell'interesse dell'amministrazione e del pubblico servizio che i contribuenti hanno diritto di vedere funzionare regolarmente ».

In risposta ai telegrammi inviati in occasione del XX settembre, il presidente del Consiglio, on. Nitti, e il sindaco di Roma, comm. Apolloni, hanno trasmesso i seguenti dispacci alla Lega franco-italiana e per essa al segretario generale, prof. cav. Giovanni Mazzoni, di passaggio per Roma:

« La prego di voler far pervenire al senatore Rivet, presidente di codesta on. Lega, l'espressione del mio animo grato per i voti di cordiale simpatia che ha voluto esprimermi, pel nostro paese, a nome dell'Associazione, nella fatidica ricorrenza del XX Settembre.

« Presidente del Consiglio dei ministri: *Nitti* ».

« L'augurio che mi viene rivolto dalla Lega franco italiana, in quest'ora di grandi ricordi e di grandi speranze, conferma i sentimenti di solidarietà delle nazioni sorelle e la fede comune nell'immancabile trionfo delle aspirazioni nazionali. In questa comunione di animi della gente latina essa arderà sempre più viva e feconda finchè il diritto e la giustizia non avranno avuto irrevocabile consacrazione.

« Sindaco: *Apolloni* ».

Necrologio. — A Torino, sua città natale, è morto l'altrieri l'on. Carlo Felice Raccagni, tenente generale nella riserva, senatore del Regno.

Era una di quelle forti caratteristiche figure militari, tradizionali nella forte regione piemontese, e sul suo petto brillavano decorazioni al valore militare e al merito civile. Dal marzo 1904 faceva parte dell'Alto consesso parlamentare.

Ieri ebbero luogo in forma solenne le onoranze alla rimpianta salma.

TELEGRAMMI " STEFANI

PARIGI, 24. — Si ha da Pechino: I contadini e le truppe mussulmane hanno rovesciato la dominazione bolscevica nella provincia di Ferghana, nel Turkestan, e hanno costituito un Governo provvisorio. Essi avanzano verso Tasckent.

ZURIGO, 24. — Notizie giunte da Stoccolma dicono che l'avanzata delle truppe polacche verso il Dnieper ha seminato il panico nelle file dei boscevichi che abbandonano precipitosamente la regione di Vitebsk e di Mohilew e sgombrano in fretta Orsza, Szklow, Witebsk e Polok, trascinandosi dietro i notabili polacchi che vengono inviati alle prigioni di Mosca e di Tula. Le autorità bolsceviche vedono un pericolo polacco oltre i territori compresi nelle antiche frontiere polacche.

A Smolensk il commissario locale avrebbe scoperto un complotto polacco. Numerosi arresti sarebbero avvenuti nei circoli polacchi. Parecchi notabili polacchi sono stati fucilati.

SANTIAGO DEL CILE, 24. — È stato costituito il nuovo Gabinetto con Luigi Barres Borgono al Dicastero degli affari esteri, con Phillippi a quello delle finanze e con Annibale Rodriguez a quello della guerra.

VERSAILLES, 24. — Stamane sono arrivati a Versailles quindici tecnici tedeschi incaricati di sorvegliare la consegna del carbone e la ricostruzione delle regioni devastate.

PARIGI, 24. — Nei circoli polacchi della conferenza si dichiarano false le voci secondo le quali il presidente del Consiglio polacco Paderewschi, si sarebbe dimesso.

HELSINGFORS, 24. — Le truppe inglesi cominciano ad avanzarsi su Petrozadovsk.

TRENTO, 24. — Il commissario civile della Venezia Tridentina on. Credaro, si è recato a Bolzano ove ha ricevuto in udienza il sindaco Perathoner, i rappresentanti dei partiti politici e delegazioni della Camera di commercio, dell'Associazione per il concorso dei forestieri, della Croce Rossa tirolese di Bolzano e degli albergatori di Merano, coi quali si è intrattenuto su svariate e importanti questioni economiche.

Si è parlato anche dell'applicazione della legge elettorale politica e amministrativa.

SASSARI, 24. — Il 45° fanteria ritornato qui di guarnigione è stato accolto con una grandiosa dimostrazione. Tutta la cittadinanza si è recata alla stazione ed ha formato insieme ai soldati con bandiere e musiche e alle autorità, un imponentissimo corteo il quale ha impiegato circa due ore per giungere alla caserma Lamarmora.

Il commissario Regio dott. Mugoni ha rivolto un caldo saluto al colonnello Poggesi, che ha risposto ringraziando e gridando: « Viva il Re! Viva Sassari! ».

Lungo le vie è stato un continuo gettito di fiori, di corone d'alloro, e di cartellini tricolori.

Le signore hanno distribuito ai soldati sigari e vino.

Stasera avrà luogo uno spettacolo al Politeama; domani vi sarà un ricevimento al Palazzo provinciale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*